

Legge

sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino



del 6 novembre 2012 (stato 1° gennaio 2021)

Statuto

dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino



del 14 novembre 2019 (valido dal 1° gennaio 2020)

Regolamento di previdenza

dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino



del 17 ottobre 2013 (stato 1° gennaio 2024)

Indice

 Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino	3
 Statuto dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino	21
 Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino	31
 Riassunto piano previdenziale IPCT	75

Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

del 6 novembre 2012 (stato 1° gennaio 2021)

Capitolo primo	Disposizioni generali		
	Art. 1	Scopo	5
	Art. 2	Forma giuridica	5
	Art. 3	Prestazioni dell'Istituto di previdenza	5
	Art. 4	Datori di lavoro affiliati e persone assicurate	5
	Art. 5	Inizio e fine dell'assicurazione	6
Capitolo secondo	Prestazioni dell'Istituto di previdenza		
	Art. 6	Prestazioni	6
	Art. 7	Età del pensionamento	6
	Art. 8	Supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI	7
Capitolo terzo	Proventi dell'Istituto di previdenza		
	Art. 9	Proventi dell'Istituto di previdenza	7
	Art. 10	Stipendio assicurato	7
	Art. 11	Contributi ordinari straordinari, contributi di risanamento, ammontare e ripartizione	7
	Art. 12	Adeguamento delle pensioni al rincaro	8
	Art. 13	Piano assicurativo	8
	Art. 14	Principi di gestione del patrimonio	8
Capitolo quarto	Equilibrio finanziario nel sistema della capitalizzazione parziale		
	Art. 15	Capitalizzazione parziale	9
	Art. 16	Ricapitalizzazione dell'Istituto di previdenza a carico del Cantone	9
	Art. 17	Garanzia dello Stato	9
Capitolo quinto	Organizzazione dell'Istituto di previdenza		
	Art. 18	L'Organo supremo dell'Istituto di previdenza	10
	Art. 19	Competenze dell'Organo supremo	10
Capitolo sesto	Controversie e pretese in materia di responsabilità		
	Art. 20	Rimedi giuridici	10
	Art. 21	Responsabilità	10
Capitolo settimo	Disposizioni transitorie e finali		
	Art. 22	Abrogazione	11
	Art. 23	Ripresa dell'attività della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato	11
	Art. 24	Norma transitoria in vigore dal 1 gennaio 2013	11
	Art. 25	Entrata in vigore	13
	Allegato	Norme transitorie in vigore al 31 dicembre 2012	14

Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

del 6 novembre 2012 (stato 1° gennaio 2021)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO,

- visto il messaggio 10 luglio 2012 n. 6666 del Consiglio di Stato, ritenuto che le denominazioni utilizzate nella presente legge si intendono al maschile e al femminile;
- visto il rapporto di maggioranza 23 ottobre 2012 n. 6666 R1 della Commissione della gestione e delle finanze;

decreta:

Capitolo primo Disposizioni generali

Scopo

Art. 1

È costituito l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (in seguito Istituto di previdenza) che ha lo scopo di assicurare una sufficiente previdenza professionale ai propri membri per collocamento a riposo anticipato, per vecchiaia, per invalidità e ai loro superstiti in caso di decesso.

Forma giuridica

Art. 2

¹L'Istituto di previdenza è un ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica propria. La sua sede è a Bellinzona.

²L'Istituto di previdenza è iscritto nel registro della previdenza professionale.

³L'Istituto di previdenza è iscritto al Registro di commercio.

Prestazioni
dell'Istituto di
previdenza

Art. 3

L'Istituto di previdenza eroga le prestazioni previste dalla presente legge e dalle norme del regolamento. Sono in ogni caso garantite le prestazioni minime della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP).

Datori di lavoro
affiliati e persone
assicurate

Art. 4

¹Sono obbligatoriamente affiliati all'Istituto di previdenza i membri del Consiglio di Stato, i magistrati dell'ordine giudiziario e i dipendenti dello Stato definiti dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) che percepiscono un salario annuo minimo stabilito dalla presente legge.

²Possono essere affiliati all'Istituto di previdenza tramite convenzione, con l'accordo preventivo del Consiglio di Stato:

- a) le scuole private che svolgono un insegnamento nei limiti dell'obbligatorietà scolastica secondo la legge della scuola del 1° febbraio 1990;

- b) i Comuni e altri enti di diritto pubblico;
- c) gli enti di diritto privato e pubblica utilità, sussidiati in modo ricorrente dal Cantone, in virtù di un'esplicita disposizione di legge.

³In caso di disdetta della convenzione di affiliazione da parte del datore di lavoro esterno è applicabile il regolamento sulla liquidazione parziale dell'Istituto di previdenza.

⁴Le modalità relative all'affiliazione dei datori di lavoro esterni e ai loro obblighi sono disciplinati dall'Istituto di previdenza.

Inizio e fine
dell'assicurazione

Art. 5

¹L'assicurazione inizia con il rapporto d'impiego.

²L'obbligo assicurativo termina quando sorge il diritto a una prestazione di vecchiaia, superstiti o di invalidità o è sciolto il rapporto d'impiego.

³Fino al mese di compimento dei 20 anni, i dipendenti sono assicurati unicamente contro l'invalidità e il decesso.

⁴L'Istituto di previdenza disciplina le particolarità relative all'inizio e alla fine dell'assicurazione.

Capitolo secondo **Prestazioni dell'Istituto di previdenza**

Prestazioni

Art. 6

Le prestazioni dell'Istituto di previdenza sono:

- a) la pensione di vecchiaia;
- b) la pensione per collocamento a riposo anticipato;
- c) la pensione di invalidità;
- d) la pensione ai superstiti;
- e) il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;
- f) la prestazione di libero passaggio;
- g) l'adeguamento delle pensioni al rincaro nei limiti del finanziamento previsto dall'art. 12;
- h) la costituzione in pegno del diritto alle prestazioni e il versamento anticipato della prestazione di libero passaggio conformemente alle norme della LPP sulla promozione della proprietà d'abitazioni;
- i) la ripartizione della quota di libero passaggio in caso di divorzio;
- j) il capitale di decesso.

Età del
pensionamento

Art. 7

¹L'età di pensionamento è stabilita secondo le norme della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

²Le stesse disposizioni si applicano per analogia ai dipendenti affiliati all'Istituto di previdenza secondo l'art. 4 cpv. 2.

Supplemento
sostitutivo della
rendita AVS/AI

Art. 8

¹I beneficiari della pensione ricevono il supplemento sostitutivo AVS/AI fin tanto che non percepiscono una rendita AVS/AI. Il supplemento sostitutivo AVS/AI è pari all'80% della rendita massima AVS/AI che il beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso.

²Il supplemento sostitutivo AVS/AI è finanziato dall'assicurato e dai datori di lavoro.

³Le modalità di calcolo e di ripartizione del finanziamento tra i datori di lavoro e gli assicurati sono disciplinate dal regolamento di previdenza dell'Istituto.

Capitolo terzo Proventi dell'Istituto di previdenza

Proventi
dell'Istituto di
previdenza

Art. 9

Sono proventi dell'Istituto di previdenza:

- a) i contributi ordinari degli assicurati;
- b) i contributi ordinari e straordinari dei datori di lavoro;
- c) i finanziamenti specifici per il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;
- d) i contributi di risanamento dei datori di lavoro e degli assicurati;
- e) i contributi dei datori di lavoro e degli assicurati per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro;
- f) i redditi del patrimonio;
- g) i versamenti di terzi a titolo di donazione o di legato.

Stipendio
assicurato

Art. 10

¹Lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento, pari ai 7/8 della rendita massima AVS/AI. In caso di attività parziale, lo stipendio e la quota di coordinamento sono ridotti in misura proporzionale.

²Lo stipendio minimo assicurato è pari a 1/8 della rendita massima dell'AVS/AI.

³Lo stipendio massimo assicurato è stabilito in base alla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip), della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 e della legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato del 20 ottobre 2020 (LRetCdS).

⁴L'Istituto di previdenza definisce le modalità relative alla determinazione dello stipendio assicurato.

Contributi
ordinari,
straordinari,
contributi di
risanamento,
ammontare e
ripartizione

Art. 11

¹L'Istituto di previdenza preleva dagli assicurati e dai datori di lavoro i contributi necessari a finanziare le pensioni e le prestazioni previste dalla presente legge, le spese amministrative e il fondo di garanzia LPP.

²Il contributo ordinario totale è pari al 22.1%, dello stipendio assicurato, di cui l'11,6% a carico dei datori di lavoro e il 10.5% a carico degli assicurati.

³Il contributo straordinario è del 4% dello stipendio assicurato ed è a carico dei datori di lavoro.

⁴Per gli assicurati con meno di 20 anni sono prelevati solo i premi per l'assicurazione contro i rischi di invalidità e decesso, pari allo 0.9% dello stipendio assicurato per gli assicurati e allo 1.3% per i datori di lavoro.

⁵Il contributo di risanamento sullo stipendio assicurato a carico dei datori di lavoro corrisponde al 2% degli stipendi assicurati ed è versato dall'entrata in vigore della legge e fino al 31.12.2051.

⁶Il contributo di risanamento a carico degli assicurati corrisponde all'1% dello stipendio assicurato. Il contributo di risanamento non viene considerato nei contributi personali determinanti per il calcolo della prestazione di libero passaggio secondo l'art. 17 della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993.

⁷L'Istituto di previdenza preleva i contributi sino al compimento dei 65 anni di età degli assicurati.

Adeguamento
delle pensioni
al rincaro

Art. 12

¹L'adeguamento delle pensioni al rincaro è sospeso fino al momento in cui l'indice nazionale dei prezzi al consumo avrà raggiunto un aumento cumulato del 15% a partire dal valore dell'indice di novembre 2012.

²Le pensioni sono adeguate all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice effettivo del mese di novembre, nei limiti consentiti dal cpv. 3.

³Per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro è prelevato un contributo massimo dell'1.5% di cui il 40% a carico dell'assicurato e il 60% a carico del datore di lavoro.

⁴L'Organo supremo dell'Istituto di previdenza stabilisce le modalità per la determinazione del prelievo del contributo annuale e la percentuale dell'adeguamento delle pensioni.

Piano
assicurativo

Art. 13

L'Istituto di previdenza applica un piano assicurativo in primato dei contributi per tutti gli assicurati.

Principi di
gestione del
patrimonio

Art. 14

¹Il patrimonio dell'Istituto di previdenza è investito conformemente alle disposizioni dell'art. 71 LPP e 49 e seg. dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984 in maniera da assicurarne la sicurezza, la redditività, l'adeguata ripartizione dei rischi e la necessaria liquidità.

²L'Organo supremo dell'Istituto di previdenza emana il regolamento concernente la gestione del patrimonio.

Capitolo quarto
Equilibrio finanziario nel sistema della capitalizzazione parziale

**Capitalizzazione
 parziale**

Art. 15

¹L'Istituto di previdenza applica il sistema della capitalizzazione parziale alle condizioni previste dall'art. 72a LPP e seguenti e dalla disposizione transitoria c. della modifica della LPP del 17 dicembre 2010.

²L'Istituto di previdenza ha l'obiettivo di raggiungere il grado di copertura dell'85% entro il 31.12.2051.

**Ricapitalizzazione
 dell'Istituto
 di previdenza
 a carico del
 Cantone**

Art. 16

¹Per raggiungere l'obiettivo del grado di copertura dell'85% al 31.12.2051 il Cantone versa l'importo di fr. 454'500'000.00. Il pagamento avverrà in forma rateale a quote costanti annue assicurando sul debito residuo un rendimento del 3.5% con il versamento del tasso di interesse di mercato e un contributo supplementare a complemento.

²Le modalità di versamento dell'importo totale a carico del Cantone saranno definite mediante convenzione separata che sarà sottoscritta dall'Organo supremo dell'Istituto di previdenza e dal Consiglio di Stato.

³Il Cantone iscrive al passivo del bilancio al 1.1.2013 il riconoscimento di debito nei confronti dell'Istituto di previdenza per l'importo di fr. 454'500'000.00. Pari importo è registrato all'attivo del bilancio del Cantone, con termine di ammortamento entro il 31.12.2051.

⁴Il Cantone può procedere alla ricapitalizzazione dell'Istituto di previdenza anche mediante la cessione di beni immobili sulla base di una convenzione da stipulare tra l'Organo supremo e il Consiglio di Stato. In questo caso saranno ricalcolate le quote annue di cui al cpv. 1.

**Garanzia dello
 Stato**

Art. 17

¹Il Cantone garantisce la copertura delle seguenti prestazioni dall'Istituto di previdenza, nella misura in cui non sono interamente finanziate sulla base dei gradi di copertura iniziali ai sensi dell'art. 72a cpv. 1 lett. b LPP:

- a) prestazioni di vecchiaia, di invalidità e a superstiti e prestazioni di libero passaggio;
- b) prestazioni di uscita dovute all'effettivo di assicurati uscenti in caso di liquidazione parziale;
- c) disavanzi tecnici causati da una liquidazione parziale all'effettivo di assicurati rimanente.

²La garanzia dello Stato si applica anche agli impegni nei confronti degli effettivi di assicurati dei datori di lavoro che si affiliano all'Istituto di previdenza successivamente.

³L'organo supremo dell'Istituto di previdenza emana un regolamento sulla liquidazione parziale approvato dall'Autorità di vigilanza sugli istituti di previdenza.

Capitolo quinto
Organizzazione dell'Istituto di previdenza

L'Organo
supremo
dell'Istituto di
previdenza

Art. 18

¹L'Organo supremo dell'Istituto di previdenza è composto da 10 membri, 5 dei quali rappresentanti degli assicurati e 5 dei datori di lavoro.

²Il Consigliere di Stato responsabile delle finanze e del personale fa parte d'ufficio dell'organo supremo dell'Istituto di previdenza. Il Consiglio di Stato designa i rappresentanti dei datori di lavoro.

³L'Organo supremo disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto di previdenza.

Competenze
dell'Organo
supremo

Art. 19

¹L'Organo supremo dell'Istituto di previdenza ne assume la direzione generale, provvede all'adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l'organizzazione dell'Istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.

²Le competenze dell'Organo supremo sono quelle previste dall'art. 51a cpv. 2 LPP.

Capitolo sesto
Controversie e pretese in materia di responsabilità

Rimedi giuridici

Art. 20

¹Le controversie in materia di previdenza professionale tra l'Istituto di previdenza, il datore di lavoro e gli aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica.

²Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere adito mediante petizione.

³Contro le decisioni di diritto amministrativo dell'Istituto di previdenza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dall'intimazione.

⁴Sono applicabili la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 e la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008.

Responsabilità

Art. 21

Le responsabilità degli organi direttivi dell'Istituto di previdenza sono definite dall'art. 52 LPP.

Capitolo settimo
Disposizioni transitorie e finali

Abrogazione

Art. 22

La legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 è abrogata. Rimangono in vigore a tempo indeterminato le disposizioni transitorie di suddetta legge riportate nell'Allegato.

Ripresa
dell'attività della
Cassa pensioni
dei dipendenti
dello Stato

Art. 23

¹Con la sua costituzione l'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato prosegue l'attività della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

²L'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato riprende attivi e passivi della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

Norma
transitoria
in vigore dal
1° gennaio 2013

Art. 24 Norma transitoria in vigore dal 1° gennaio 2013

¹I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti.

²Gli eventi coperti dall'Istituto di previdenza che si verificano dopo l'entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.

³Al 1° gennaio 2013 a tutti gli assicurati attivi è applicato il piano assicurativo in primato dei contributi, riservata la garanzia data secondo i cpv. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente norma transitoria.

⁴Agli assicurati che al 31 dicembre 2012 hanno un'età di 50 anni o più, in caso di pensionamento anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge, è garantito l'importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6 mesi riferite all'età al momento del pensionamento, contano un anno.

⁵L'importo annuo di pensione garantito al 31 dicembre 2012 secondo il cpv. 3 è calcolato in base alle disposizioni della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e del regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 29 maggio 1996 in vigore a quel momento, ritenuto che i tassi di conversione concernenti il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a partire dal 1° gennaio 2013 sono i seguenti:

a) finanziamento dei datori di lavoro

Età di pensionamento	Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI	
	Uomini	Donne
58	5.96	5.256
59	5.216	4.471
60	4.441	3.655
61	3.632	2.802
62	2.788	1.911
63	1.904	0.978
64	0.976	0

b) finanziamento degli assicurati

Età di pensionamento	Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI	
	Uomini	Donne
58	0.35734	0.33402
59	0.31841	0.28999
60	0.27624	0.24199
61	0.23041	0.18957
62	0.18047	0.13219
63	0.12587	0.06923
64	0.06596	

⁶Eventuali prelievi, rimborsi in applicazione delle norme LPP sulla promozione della proprietà di abitazioni o i riversamenti e i riscatti nell'ambito della procedura di divorzio modificano l'importo stabilito al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3.

⁷L'importo annuo garantito di cui ai cpv. 4 e 5 può essere capitalizzato parzialmente ritenuto un massimo del 50%.

I tassi di conversione per la capitalizzazione dell'importo garantito di pensione sono i seguenti:

Età	Uomini		Donne	
	Vecchiaia	Vedovile	Vecchiaia	Vedovile
60	13.796	3.418	15.008	0.142
61	13.448	3.474	14.692	0.132
62	13.099	3.526	14.375	0.122
63	12.748	3.572	14.053	0.111
64	12.394	3.613	13.731	0.101
65	12.037	3.648	13.403	0.091
66	11.677	3.679	13.072	0.080
67	11.313	3.704	12.734	0.071
68	10.948	3.720	12.388	0.062
69	10.581	3.732	12.037	0.054
70	10.211	3.736	11.677	0.047

⁸Su richiesta del beneficiario, la pensione di vecchiaia, d'invalidità, anticipata o per il coniuge e il partner registrato superstite o per orfani, inferiore al 10%, rispettivamente al 6% e al 2% della rendita minima di vecchiaia dell'AVS può essere liquidata in capitale sulla base dei tassi di conversione di cui al cpv. 7.

In questo caso anche il supplemento sostitutivo AVS/AI viene liquidato in capitale sulla base dei seguenti tassi di conversione

Età	Uomini	Donne	Donne
		(AVS 64 anni)	(AVS 63 anni)
60	4.441	3.655	2.805
61	3.632	2.802	1.912
62	2.788	1.911	0.979
63	1.904	0.978	0.000
64	0.976	0.000	
65	0.000		

⁹Oltre all'importo garantito di pensione al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3 viene assegnato il supplemento sostitutivo AVS/AI calcolato sulla base delle norme in vigore al 31.12.2012, ritenuto che l'importo stabilito viene adeguato all'evoluzione della rendita AVS/AI massima.

¹⁰Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 che hanno conseguito 40 anni pieni di assicurazione e hanno compiuto 60 anni non vengono prelevati contributi. L'avere di vecchiaia continua ad essere alimentato con gli accrediti di vecchiaia annuali e gli interessi, secondo il regolamento di previdenza dell'Istituto.

¹¹Gli assicurati individuali affiliati al 31 dicembre 2012 all'Istituto di previdenza, ai sensi dell'art. 11 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976, mantengono l'assicurazione indipendentemente dall'attività svolta, sempre che questo non comporti maggiori rischi per l'Istituto di previdenza.

¹²Al 31 dicembre 2012 la riserva matematica dei beneficiari di prestazioni è ricalcolata secondo le tabelle attuariali VZ 2010, tenuto conto del tasso tecnico del 3.5%. Questa disposizione è in vigore limitatamente al 31.12.2012.

¹³La Commissione della Cassa, il Comitato e i Gruppi previsti dal diritto anteriore restano in carica fino all'entrata in funzione del nuovo organo supremo. In applicazione dello statuto dell'Istituto di previdenza il Consiglio di Stato organizza l'elezione dell'organo supremo.

¹⁴L'Istituto di previdenza si impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d'impiego degli attuali dipendenti della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

¹⁵Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 affiliati alla Cassa al 31 dicembre 1994 lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento pari ai 2/3 della rendita massima AVS/AI. In caso di attività parziale, lo stipendio e la quota di coordinamento sono ridotti in misura proporzionale.

Entrata in vigore

Art. 25

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, ed entra in vigore al 1° gennaio 2013.

Allegato

Disposizioni transitorie della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976.

Disposizioni
in vigore dal
1° gennaio 1976
e dal 1°
novembre 1976

¹Con l'entrata in vigore della nuova legge e per i membri assicurati alla Cassa i nuovi stipendi assicurati non possono essere inferiori a quelli validi in precedenza; in caso di aumenti di salario, lo stipendio assicurato resterà tuttavia invariato sino a quando esso supererà l'importo calcolato secondo la nuova legge.

²I diritti acquisiti con le precedenti leggi sono mantenuti integralmente; le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate con l'entrata in vigore della nuova legge. Esse vengono rivalutate secondo i cpv. 6 e 7 del presente articolo.

³Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l'entrata in vigore sono regolati secondo le nuove norme di legge.

⁴L'assicurato alla Cassa pensioni al momento dell'entrata in vigore della legge ha diritto, in caso di vecchiaia o invalidità, ad una pensione calcolata secondo le nuove norme di legge ma al minimo al 40% dello stipendio assicurato nei primi 10 anni di assicurazione. La pensione aumenta dell'1% dello stipendio assicurato per ogni anno oltre i 10 anni sino al massimo del 60%.

⁵Per tutti gli altri eventi coperti secondo i nuovi disposti di legge, le prestazioni della Cassa per i membri assicurati all'entrata in vigore della legge, non possono essere inferiori al:

40% per la vedova;

10% per ogni orfano, massimo 30%;

5% per ogni figlio ammesso al diritto di percepire la rendita completa AVS/AI, al massimo 25%;

10% per ogni figlio minore non ammesso al diritto di percepire la rendita completa AI, massimo 30%.

⁶Per le pensioni iniziate prima del 1° gennaio 1973, rivalutate della tredicesima mensilità secondo l'art. 17 della presente legge, i minimi annui sono fissati in:

CHF 900.— per pensionati d'invalidità e vecchiaia;

CHF 160.— per ogni orfano;

CHF 600.— per la vedova;

CHF 320.— per orfani di padre e madre o parenti bisognosi.

⁷Le pensioni pagate all'entrata in vigore della legge ma iniziate prima del 1° settembre 1964 sono rivalutate come segue:

pensionati sino al 1° gennaio 1955	=	35%
pensionati dal 2 gennaio 1955 al 1° luglio 1962	=	12%
pensionati dal 2 luglio 1962 al 1° settembre 1964	=	8%

**Adeguamento
delle prestazioni
ai pensionati dal
1° luglio 1985**

⁸Le prestazioni ai pensionati sono rivalutate dell'1% con le seguenti modalità:

- a) per le pensioni maturate dopo il 1° gennaio 1973 con l'adeguamento dello stipendio annuo determinante per il calcolo della pensione in modo uguale a quello del personale in servizio;
- b) per le pensioni maturate prima del 1° gennaio 1973 rivalutando la pensione effettiva al 30 giugno 1985;
- c) per le pensioni degli assicurati in base all'art. 4 cpv. 2 e all'art. 11 LCP, iniziate dopo il 1° gennaio 1984, con l'identico adeguamento a quello dei pensionati statali (vedi lett. a).

**Adeguamento
delle prestazioni
ai pensionati dal
1° gennaio 1989**

⁹Le prestazioni ai pensionati sono rivalutate secondo le seguenti modalità:

- a) per le pensioni maturate prima del 1° gennaio 1973 rivalutando la pensione effettiva al 31 dicembre 1988 del 2% e aggiungendo un supplemento fisso calcolato sulla base di un importo di CHF 600.-- in modo proporzionale alla percentuale di rendita;
- b) per le pensioni maturate dopo il 1° gennaio 1973 con l'adeguamento dello stipendio annuo determinante per il calcolo della pensione, in modo uguale a quello del personale in servizio;
- c) per le pensioni degli assicurati in base all'art. 4 cpv. 2 e all'art. 11 LCP, iniziate dopo il 1° gennaio 1984, con l'identico adeguamento a quello dei pensionati statali secondo la lettera b).

¹⁰Le prestazioni ai pensionati sono rivalutate secondo le seguenti modalità:

- a) per le pensioni maturate prima del 1° gennaio 1973 rivalutando la pensione effettiva al 31 dicembre 1990 del 3%;
- b) per le pensioni maturate dopo il 1° gennaio 1973 con l'adeguamento dello stipendio annuo determinante per il calcolo della pensione in modo uguale a quello del personale in servizio;
- c) per le pensioni degli assicurati in base all'art. 4 cpv. 2 e all'art. 11 LCP, iniziate dopo il 1° gennaio 1984, con l'identico adeguamento a quello dei pensionati statali secondo la lettera b).

**Disposizioni in
vigore dal 1°
novembre 1976**

¹Gli impiegati non iscritti alla Cassa o iscritti precedentemente all'assicurazione risparmio sono considerati obbligatoriamente membri attivi, con effetto a contare dall'entrata in vigore della legge, se sono soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 4 della presente legge. Per questi nuovi assicurati l'art. 5 concernente la riserva medica non ha effetto se il dipendente ha già superato l'età di 50 anni.

²Per gli impiegati sinora iscritti all'assicurazione risparmio che non possono essere iscritti alla Cassa pensioni in base ai nuovi disposti, restano transitoriamente in vigore le norme concernenti i depositi a risparmio.

³Gli anni pagati all'assicurazione risparmio contano come anzianità di appartenenza alla Cassa pensioni se il premio assicurativo è stato pagato regolarmente su un salario pieno. Il patrimonio dell'assicurazione risparmio è trasferito alla Cassa pensioni.

⁴Se il contributo all'assicurazione risparmio non è stato pagato regolarmente su un salario completo, la consistenza in deposito a risparmio serve ad acquistare, secondo l'art. 13, cpv. 2 della nuova legge, gli anni di assicurazione alla Cassa pensioni a

contare dalla data d'iscrizione all'assicurazione risparmio. Se la riserva matematica è superiore alla consistenza in deposito a risparmio, la data d'iscrizione alla Cassa pensioni è proporzionalmente ritardata.

⁵Ai dipendenti già al servizio dello Stato e obbligatoriamente iscritti alla Cassa pensioni all'entrata in vigore della legge secondo le nuove norme, è assegnato un termine perentorio di un anno per chiedere l'eventuale riscatto di anni di assicurazione. Il termine di un anno è pure valevole per i depositanti che chiedono l'affiliazione secondo l'art. 7 della legge 9 luglio 1963.

BU 1985, 71 (18 dicembre 1984) – disposizioni in vigore dal 1° gennaio 1985

¹I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente; le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate o soppresse con l'entrata in vigore delle presenti modificazioni.

²Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l'entrata in vigore delle presenti modificazioni, sono regolati secondo le nuove disposizioni di legge.

³I conti bloccati al 31.12.1984 presso la Banca dello Stato, possono essere liquidati in contanti su richiesta dell'avente diritto, secondo l'art. 7 cpv. 6 della presente legge.

⁴Ai dipendenti già al servizio dello Stato e obbligatoriamente iscritti alla Cassa pensioni a partire dall'entrata in vigore della presente modificazione, è assegnato un termine perentorio di un anno per chiedere l'eventuale acquisto di anni di assicurazione.

BU 1985, 302 (10 giugno 1985) – disposizioni in vigore dal 1° luglio 1985

Il datore di lavoro si assume l'onere totale per il finanziamento alla Cassa pensioni dell'aumento determinato dall'entrata in vigore della presente modificazione. Il finanziamento unico è pari all'1% del salario assicurato annuo al 1° luglio 1985.

BU 1987, 323 (19 ottobre 1987) – disposizioni in vigore dal 1° gennaio 1988

Il capitale depositato presso lo Stato al 31 dicembre 1987 viene diviso in una serie di quote di prestito con interesse annuo del 5%, con scadenze scaglionate e concordate dalla Commissione amministrativa e dal Consiglio di Stato.

BU 1991, 150 (13 marzo 1991) – disposizioni in vigore dal 13 marzo 1991

Il diritto privilegiato resta applicabile se il decesso dell'assicurato o del pensionato è intervenuto prima dell'entrata in vigore della presente modificazione.

BU 1995, 79 (20 dicembre 1994)
 – disposizioni in vigore dal 1° gennaio 1995
 C1

¹I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente.

²Le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate o soppresse con l'entrata in vigore delle presenti modifiche.

³Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l'entrata in vigore delle presenti modifiche sono regolati secondo le nuove disposizioni di legge.

C2

¹Per gli attuali assicurati con una età superiore ai venti anni compiuti, le pensioni di vecchiaia e i supplementi sostitutivi sono calcolati aumentando di 1/3 il periodo di assicurazione conseguito al momento del pensionamento per anzianità; tale periodo non può superare i 40 anni.

²Le pensioni di invalidità e decesso e i relativi supplementi sostitutivi sono calcolati aumentando di 1/3 il periodo di assicurazione possibile a 65 anni; tale periodo non può superare i 40 anni.

³In caso di pensionamento anticipato, per ogni mese di anticipo rispetto al compimento dei 60 anni, il tasso di rendita della pensione di vecchiaia è diminuito di 0,125 punti (1,5% all'anno). La rendita risultante viene inoltre ridotta dello 0,4% per ogni mese di anticipo. Il supplemento sostitutivo delle rendite AVS/AI è ridotto dello 0,20833% per ogni mese di anticipo (1/40 per ogni anno).

⁴Per le prestazioni di libero passaggio degli attuali assicurati fanno stato le prestazioni assicurate secondo il cpv. 2; il periodo di assicurazione possibile è quello conseguito al momento dell'uscita dalla cassa senza rivalutazione. Tali periodi sono al massimo di 40 anni.

⁵I prelievi anticipati causano una riduzione proporzionale della nuova durata di assicurazione possibile.

⁶La quota di coordinamento per il calcolo del loro stipendio assicurato è pari ai 2/3 della rendita semplice massima AVS.

C3

Gli attuali assicurati con meno di venti anni compiuti vengono assicurati secondo le nuove norme. Essi hanno diritto al rimborso dei contributi su un conto bloccato in contanti se l'importo è inferiore ai contributi personali di un anno.

C4

Per i magistrati dell'ordine giudiziario in carica al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge è applicato il vecchio art. 22 cpv. 5 (incremento della percentuale di rendita per collocamenti a riposo oltre i 65 anni), a meno che il nuovo calcolo non risulti più favorevole.

C5

Le condizioni assicurative degli attuali assicurati esterni secondo l'art. 11 restano invariate.

C6

La Commissione amministrativa resta in carica per 6 mesi oltre l'entrata in vigore della presente modifica legislativa; entro tale termine, il Consiglio di Stato organizza l'elezione dei nuovi organi amministrativi.

BU 2000, 34 (14 dicembre 1999)
– disposizioni in vigore da 1° ottobre 2000

A) ¹I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente.

²Le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate o soppresse con l'entrata in vigore delle presenti modifiche.

³Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l'entrata in vigore delle presenti modifiche sono regolati secondo le nuove disposizioni di legge.

B) ¹Per il calcolo dello stipendio determinante a norma degli art. 22 e 23, fa stato la media complessiva degli stipendi assicurati acquisiti dopo l'entrata in vigore della modifica di legge, e di quello acquisito al 31 dicembre 1999 moltiplicato per il numero di anni mancanti al limite di 10 anni, ma al minimo il 90% dell'ultimo stipendio assicurato.

²Le convenzioni secondo l'art. 4 cpv. 2 stipulate prima del 1° gennaio 2000 non sono modificate con l'entrata in vigore della presente modifica.

³Le disposizioni in materia di rendita AVS/AI sono determinanti per il calcolo del supplemento sostitutivo per tutti i beneficiari di prestazioni.

⁴In deroga all'art. 27 cpv. 2 hanno ancora diritto al supplemento in favore della moglie i beneficiari di rendite riconosciute a partire dall'entrata in vigore della presente modifica e la cui moglie ha la seguente età:

- nel 2000 58 anni o più;
- nel 2001 59 anni o più;
- nel 2002 60 anni o più;
- nel 2003 61 anni o più.

Il mese successivo al compimento dei 62 anni il supplemento viene soppresso.

BU 2004, 488 (9 novembre 2004)
– disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2005

¹I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti.

²Gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l'entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.

³A chi ha già compiuto 58 anni al momento dell'entrata in vigore della legge non si applicano le nuove disposizioni concernenti il finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI. Il finanziamento del supplemento sostitutivo rimane interamente a carico della Cassa.

⁴Il nuovo articolo 15a concernente l'adeguamento delle pensioni al rincaro si applica anche ai beneficiari di rendita alla data d'entrata in vigore della legge.

⁵Il supplemento sostitutivo di chi è al beneficio di una rendita alla data d'entrata in vigore della legge ammonta all'85% della rendita massima AVS/AI. Il supplemento sostitutivo è ridotto applicando per analogia le disposizioni in materia di rendita di vecchiaia anticipata prevista dalla LAVS.

⁶Il primo stipendio assicurato utile ai fini del calcolo della pensione d'invalidità a norma dell'articolo 25 cpv. 3 e 4 è lo stipendio assicurato al 31.12.2004. Per la media fanno stato gli stipendi assicurati acquisiti dopo l'entrata in vigore della legge e lo stipendio assicurato al 31.12.2004, moltiplicato per il numero di anni mancanti al limite di 10.

Statuto dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

del 14 novembre 2019 (valido dal 1° gennaio 2020)

Capitolo primo	Disposizioni generali		
	Art. 1	Forma giuridica e scopo	23
	Art. 2	Sede e iscrizioni	23
Capitolo secondo	Organizzazione dell'Istituto di previdenza		
	Art. 3	Organi	23
	Art. 4	Composizione e costituzione del Consiglio di Amministrazione	23
	Art. 5	Designazione dei rappresentanti dei datori di lavoro nel Consiglio di Amministrazione	24
	Art. 6	Designazione dei rappresentanti degli assicurati attivi nel Consiglio di Amministrazione	24
	Art. 7	Compiti del Consiglio di Amministrazione	24
	Art. 8	Convocazione e decisioni del Consiglio di Amministrazione	25
	Art. 9	Compiti e composizione della Direzione	26
	Art. 10	Compiti dell'Ufficio di revisione	26
	Art. 11	Segreto e responsabilità	26
	Art. 12	Formazione, integrità e lealtà dei membri del Consiglio di Amministrazione e della Direzione	27
Capitolo terzo	Rapporti d'impiego		
	Art. 13	Rapporto d'impiego	27
Capitolo quarto	Prestazioni dell'Istituto di previdenza		
	Art. 14	Prestazioni	28
Capitolo quinto	Proventi dell'Istituto di previdenza		
	Art. 15	Proventi	28
Capitolo sesto	Finanze		
	Art. 16	Patrimonio	28
	Art. 17	Garanzia e grado di copertura	29
	Art. 18	Grado di copertura iniziali	29
	Art. 19	Gradi di copertura inferiori a quelli iniziali	29
Capitolo settimo	Disposizioni finali		
	Art. 20	Diritto sussidiario	29
	Art. 21	Entrata in vigore	29

Statuto dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT)

del 14 novembre 2019 (valido dal 1° gennaio 2020)

Capitolo primo Disposizioni generali

Forma giuridica
e scopo

Art. 1

¹Sotto la ragione sociale di "Istituto di previdenza del Cantone Ticino" (in seguito: IPCT) opera un ente autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria.

²L'IPCT ha lo scopo di assicurare contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e decesso.

³La cerchia degli assicurati è definita nel Regolamento sulla previdenza.

Sede
e iscrizioni

Art. 2

¹L'IPCT ha sede a Bellinzona.

²L'IPCT è iscritto nel Registro della previdenza professionale.

³L'IPCT è iscritto al Registro di commercio.

Capitolo secondo Organizzazione dell'Istituto di previdenza

Organi

Art. 3

Organi dell'IPCT sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) la Direzione;
- c) l'Ufficio di Revisione.

Composizione e
costituzione del
Consiglio di
Amministrazione

Art. 4

¹Organo supremo è il Consiglio di Amministrazione.

²Il Consiglio di Amministrazione è un organo paritetico composto di 10 membri, dei quali 5 rappresentanti dei datori di lavoro e 5 degli assicurati attivi.

³I membri del Consiglio di Amministrazione sono designati per un periodo di 4 anni, la cui carica viene a scadenza alla fine del mese di giugno dell'anno successivo il rinnovo dei poteri cantonali (legislativo ed esecutivo).

⁴La durata massima della carica è di 12 anni, riservata l'eventuale eccezione dell'art. 5 cpv. 2 del presente Statuto.

⁵Il Consiglio di Amministrazione provvede alla propria organizzazione ed elegge per un periodo biennale un Presidente ed un Vice-Presidente, scelti a turno, ed in alternanza tra loro, tra i rappresentanti dei datori di lavoro ed i rappresentanti degli assicurati attivi.

⁶Presidente e Vice-Presidente formano l'Ufficio Presidenziale (UP). Essi organizzano e preparano le sedute del Consiglio di Amministrazione.

Designazione dei rappresentanti dei datori di lavoro nel Consiglio di Amministrazione

Art. 5

¹Al Consiglio di Stato compete la designazione dei rappresentanti del Cantone e dei datori di lavoro affiliati.

²In conformità con il disposto di cui all'art. 18 della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (LIPCT), il Consigliere di Stato responsabile delle questioni finanziarie e del personale è, d'ufficio, membro del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei datori di lavoro.

Designazione dei rappresentanti degli assicurati attivi nel Consiglio di Amministrazione

Art. 6

La modalità di designazione dei rappresentanti degli assicurati attivi è definita nel Regolamento sulle modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione.

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Art. 7

¹Il Consiglio di Amministrazione è l'organo della direzione strategica, provvede all'adempimento dei compiti legali e stabilisce principi ed obiettivi generali, nonché i mezzi necessari per la loro realizzazione, definisce l'organizzazione, provvede alla stabilità finanziaria e sorveglia la gestione corrente.

²I compiti del Consiglio di Amministrazione sono segnatamente i seguenti:

- a) nell'ambito della LIPCT, propone al Consiglio di Stato eventuali modifiche della stessa, con particolare riferimento al sistema di finanziamento;
- b) definisce gli obiettivi in materia di prestazioni ed i piani di previdenza, nonché i principi per l'impiego dei fondi liberi;
- c) emana i Regolamenti dell'IPCT e le Direttive interne all'IPCT;
- d) allestisce e approva il conto annuale;
- e) fissa il tasso d'interesse tecnico e definisce le altre basi tecniche;
- f) definisce l'organizzazione dell'IPCT;
- g) organizza la contabilità;
- h) nel Regolamento sulla previdenza, definisce la cerchia degli assicurati;
- i) garantisce l'informazione degli assicurati attivi e dei beneficiari di prestazioni;
- j) garantisce la formazione iniziale e permanente dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- k) nomina e revoca la Direzione;
- l) nomina e revoca il Perito in materia di previdenza professionale, così come l'Ufficio di Revisione;
- m) decide in relazione ad una eventuale riassicurazione parziale o integrale dell'IPCT;

- n) definisce, in un apposito Regolamento sulle attività di investimento, obiettivi e i principi in materia di amministrazione del patrimonio, di esecuzione e sorveglianza del processo d'investimento;
- o) verifica periodicamente la concordanza nel medio e lungo termine tra gli attivi e gli impegni;
- p) definisce le condizioni per l'eventuale riscatto di prestazioni;
- q) definisce tramite convenzioni, per quanto possibile standardizzate, i rapporti con i datori di lavoro affiliati;

³Il Consiglio di Amministrazione emana un Regolamento sull'organizzazione delle Commissioni consultive del Consiglio di Amministrazione, cui possono essere attribuite la preparazione e l'esecuzione di decisioni, così come la vigilanza su determinati affari. Solo eccezionalmente, l'attribuzione può essere fatta a singoli membri del Consiglio di Amministrazione.

⁴Il Consiglio di Amministrazione emana un Regolamento sulle indennità ai membri del Consiglio di Amministrazione.

**Convocazione
e decisioni del
Consiglio di
Amministrazione**

Art. 8

¹Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria su convocazione del Presidente, oppure se almeno quattro membri ne fanno richiesta.

²La convocazione deve pervenire ai membri almeno 7 giorni prima della seduta, corredata dalla documentazione relativa alle varie trattande. La comunicazione, come pure la documentazione, possono essere inviate per posta elettronica e, nei casi urgenti, i termini di cui sopra non hanno carattere vincolante.

³Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente alla presenza di almeno 6 membri, dei quali 3 rappresentanti dei datori di lavoro e 3 rappresentanti degli assicurati attivi.

⁴Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti. L'astensione dalla votazione non è ammessa, tranne che nei casi di conflitto di interesse. In caso di parità di voti, la decisione è rinviata alla seduta successiva. In caso di ulteriore parità il Consiglio di Amministrazione stabilisce una procedura di conciliazione, avvalendosi di un mediatore esterno e, ove possibile, avvalendosi parimenti dei buoni uffici dell'Ufficio di vigilanza. Esperito il tentativo di conciliazione, il voto del Presidente, ma non quello del Vice Presidente che dovesse trovarsi a farne le veci in seduta, è determinante.

⁵Il contenuto sommario delle discussioni e delle decisioni del Consiglio di Amministrazione è riportato nel verbale della seduta. Quest'ultimo è approvato in occasione della seduta successiva.

⁶Il Consiglio di Amministrazione può deliberare validamente in via di circolazione (per posta o per e-mail), purché la decisione sia approvata da almeno 8 membri. La relativa decisione deve essere protocollata in occasione della successiva seduta del Consiglio di Amministrazione.

Compiti e
composizione
della Direzione

Art. 9

¹La Direzione dell'IPCT si occupa della gestione corrente nel rispetto dei limiti di competenza che le sono attribuiti dal Regolamento sulla Direzione e sulla suddivisione delle competenze tra Direzione e Consiglio di Amministrazione. La Direzione esegue le decisioni emanate dal Consiglio di Amministrazione. La Direzione rappresenta l'IPCT verso l'esterno.

²La Direzione elabora con l'Ufficio Presidenziale (UP) i messaggi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione in conformità con i disposti di cui all'art. 4 cpv. 6 di questo Statuto.

³Nella composizione ritenuta più adeguata dal Consiglio di Amministrazione, la Direzione partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Compiti
dell'Ufficio di
Revisione

Art. 10

¹L'Ufficio di Revisione verifica se:

- a) il conto annuale e i conti di vecchiaia sono conformi alle prescrizioni legali;
- b) l'organizzazione, la gestione e l'investimento patrimoniale sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari;
- c) sono stati presi i necessari provvedimenti per garantire la lealtà nell'amministrazione del patrimonio e il rispetto dei doveri di lealtà è controllato in misura sufficiente dall'organo supremo;
- d) i fondi liberi o le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti d'assicurazione sono stati impiegati conformemente alle disposizioni legali e regolamentari;
- e) in caso di copertura insufficiente l'istituto di previdenza ha preso le misure necessarie al ripristino della copertura integrale;
- f) le indicazioni e le notifiche richieste dalla legge sono state trasmesse all'autorità di vigilanza;
- g) le disposizioni dell'articolo 51c sono state rispettate.

²L'Ufficio di revisione redige annualmente un rapporto all'attenzione dell'Organo supremo dell'Istituto di previdenza sui risultati delle verifiche previste al cpv. 1. Il rapporto certifica il rispetto delle prescrizioni, con o senza riserve, e raccomanda l'approvazione od il rigetto del conto annuale, che deve essere allegato.

³Se necessario, l'Ufficio di revisione commenta i risultati della verifica all'attenzione dell'Organo supremo dell'Istituto di previdenza.

Segreto e
responsabilità

Art. 11

¹Le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione e del controllo dell'IPCT sono tenute a mantenere nei confronti di terzi il segreto su quanto vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni (art. 86 LPP).

²L'obbligo a mantenere il segreto, di cui al cpv. 1, permane anche in seguito alla cessazione della funzione. Restano riservati i doveri di comunicazione e di informazione imposti dalla legge.

³Le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione e del controllo dell'IPCT rispondono del danno che essi arrecano all'Istituto di previdenza con intenzione o per negligenza (art. 52 LPP).

Formazione,
integrità e lealtà
dei membri del
Consiglio di
Amministrazione
e della Direzione

Art. 12

¹In conformità con il disposto di cui all'art. 48f cpv. 1 OPP2, le persone che si occupano della gestione di un istituto di previdenza professionale, o di un istituto dedicato alla previdenza professionale, devono dimostrare di possedere conoscenze pratiche e teoriche approfondite nel settore della previdenza professionale.

²Ai sensi del disposto di cui all'art. 51a LPP le persone che si occupano della gestione dell'IPCT devono seguire una formazione iniziale nell'ambito della previdenza professionale e garantire una adeguata formazione permanente sull'intero arco dell'esercizio delle loro funzioni.

³Le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione dell'Istituto di previdenza devono inoltre adempiere le condizioni di integrità e lealtà previste dagli artt. 51b e 51c LPP e dagli artt. 48g, 48h, 48i, 48j, 48k e 48l OPP2.

Capitolo terzo **Rapporti d'impiego**

Rapporto
d'impiego

Art. 13

¹I rapporti di lavoro sottostanno al diritto pubblico.

²Alla Direzione e al personale sono applicate per analogia le disposizioni della Lord, della Lstip e dei relativi regolamenti, ritenuto che per la loro applicazione è competente il Consiglio di Amministrazione.

³Il Consiglio di Amministrazione approva l'organigramma delle funzioni e stabilisce le relative classificazioni.

⁴Il Consiglio di Amministrazione nomina i membri della Direzione sulla base del bando di concorso pubblicato sul Foglio Ufficiale. Per giustificati motivi il Consiglio di Amministrazione può prescindere dalla pubblicazione del bando di concorso.

⁵La Direzione nomina il personale sulla base del bando di concorso pubblicato sul Foglio Ufficiale.

Capitolo quarto
Prestazioni dell'Istituto di previdenza

Prestazioni

Art. 14

Le prestazioni dell'IPCT, regolate in dettaglio nel Regolamento sulla previdenza, sono:

- a) la pensione di vecchiaia;
- b) la pensione per collocamento a riposo anticipato;
- c) la pensione di invalidità;
- d) la pensione ai superstiti;
- e) il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;
- f) la prestazione di libero passaggio;
- g) l'adeguamento delle pensioni al rincaro nei limiti del finanziamento previsto dall'art. 12 della legge sull'IPCT;
- h) la costituzione in pegno del diritto alle prestazioni e il versamento anticipato della prestazione di libero passaggio conformemente alle norme della LPP sulla promozione della proprietà d'abitazioni;
- i) la ripartizione della quota di libero passaggio in caso di divorzio;
- j) Il capitale di decesso.

Capitolo quinto
Proventi dell'Istituto di previdenza

Proventi

Art. 15

Sono proventi dell'IPCT:

- a) i contributi ordinari degli assicurati;
- b) i contributi ordinari e straordinari dei datori di lavoro;
- c) i finanziamenti specifici per il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;
- d) i contributi di risanamento dei datori di lavoro e degli assicurati;
- e) i contributi dei datori di lavoro e degli assicurati per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro;
- f) le prestazioni di libero passaggio;
- g) i riscatti;
- h) i redditi del patrimonio;
- i) i versamenti di terzi a titolo di donazione o di legati.

Capitolo sesto
Finanze

Patrimonio

Art. 16

¹Il Consiglio di Amministrazione, in conformità con il disposto di cui all'art. 71 LPP, amministra il patrimonio in modo tale da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.

²In applicazione dell'art. 49a OPP2 il Consiglio di Amministrazione è competente ad emanare il Regolamento sulle attività di investimento.

Garanzia e
grado di
copertura

Art. 17

¹Ai sensi dell'art. 72a cpv. 1 LPP l'Istituto di previdenza alla data del 31 dicembre 2012 si trovava in istato di capitalizzazione parziale.

²In considerazione del disposto di cui all'art. 72c LPP, vista la garanzia del Cantone di cui all'art. 17 della LIPCT, sono dati i presupposti per una deroga al principio della capitalizzazione integrale.

³L'obiettivo di copertura globale dell'IPCT al 31 dicembre 2051 è stabilito dalla LIPCT ad (almeno) 85 Franchi su 100.

Gradi di
copertura iniziali

Art. 18

¹Il Consiglio di Amministrazione, in conformità con i disposti di cui all'articolo 72b LPP, ha stabilito i seguenti gradi di copertura:

- grado di copertura globale all'1.1.2012: 51.3%;
- grado di copertura degli assicurati attivi all'1.1.2012: 0.0%.

²Qualora il grado di copertura globale alla data del 1° gennaio 2020 dovesse essere inferiore al 60%, oppure inferiore al 75% alla data del 1° gennaio 2030, il Cantone Ticino è per legge (lett. c cpv. 2 della disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2010 della LPP) tenuto al versamento all'IPCT dell'interesse minimo LPP sul differenziale.

Gradi di copertura inferiori a quelli iniziali

Art. 19

¹I gradi di copertura iniziali devono sempre essere mantenuti quantomeno ai valori determinati per l'1.1.2012 (art. 18 cpv. 1 del presente Statuto) e ciò sino all'uscita dall'istato di capitalizzazione parziale.

²Qualora un grado di copertura iniziale (art. 18 cpv. 1 del presente Statuto) non dovesse più essere garantito, l'IPCT è tenuto a prendere misure di risanamento ai sensi degli artt. 65c a 65e LPP.

Capitolo settimo Disposizioni finali

Diritto
sussidiario

Art. 20

Per quanto non previsto dal presente Statuto, è fatto rinvio alla Legge federale sulla previdenza professionale (LPP) ed alle relative ordinanze.

Entrata in vigore

Art. 21

Questo Statuto entra in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2020.

Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

del 17 ottobre 2013 (stato 1° gennaio 2024)

TITOLO I	Disposizioni generali		
	Art. 1	Scopo	35
	Art. 2	Assicurati	35
	Art. 3	Affiliazione per convenzione	35
	Art. 4	Piano assicurativo ¹	36
TITOLO II	Assicurazione all'Istituto di previdenza		
Capitolo primo	Rapporto d'assicurazione		
	Art. 5	Assicurazione obbligatoria	36
	Art. 6	Piano minimo LPP	36
	Art. 7	Inizio e fine dell'assicurazione	37
	Art. 7a	Continuazione dell'assicurazione ²	38
	Art. 8	Congedo	39
	Art. 9	Attività presso più datori di lavoro	39
	Art. 10	Riammissione	40
Capitolo secondo	Definizioni		
	Art. 11	Stipendio assicurato	40
	Art. 12	Riscatto	40
	Art. 13	Età determinante	42
	Art. 14	Accrediti di vecchiaia	42
	Art. 15	Avere di vecchiaia	42
	Art. 16	Tassi di conversione	43
TITOLO III	Prestazioni dell'Istituto di previdenza		
Capitolo primo	Generalità		
	Art. 17	Prestazioni assicurate	43
	Art. 18	Decorrenza delle pensioni	44
	Art. 19	Decorrenza della pensione d'invalidità	44
	Art. 20	Pagamento della pensione	45
	Art. 21	Liquidazione in capitale	45
	Art. 22	Salvaguardia delle prestazioni	47
	Art. 23	Compensazione	47
	Art. 24	Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente	47
	Art. 25	Sovrassicurazione e coordinamento con altre assicurazioni sociali	47
	Art. 26	Determinazione della sovrassicurazione	48

¹ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.

² Introdotto da decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

	Art. 27	Surrogazione	49
	Art. 28	Adeguamento delle pensioni al rincaro	49
Capitolo secondo	Prestazioni		
Sezione I		Pensione di vecchiaia	
	Art. 29	Procedure di pensionamento per vecchiaia ³	49
	Art. 30	Pensione di vecchiaia	50
	Art. 31	Collocamento a riposo anticipato ⁴	50
Sezione II		Pensione d'invalidità	
	Art. 32	Nozione d'invalidità	50
	Art. 33	Base di calcolo e diritto alla pensione d'invalidità ⁵	51
	Art. 34	Grado d'invalidità e ammontare della pensione d'invalidità ⁶	51
	Art. 35	Soppressione della pensione d'invalidità	52
	Art. 36	Reintegrazione nell'impiego	52
Sezione III		Pensione ai superstiti	
	Art. 37	Pensione ai superstiti	52
	Art. 38	Diritto alla pensione vedovile	52
	Art. 39	Ammontare della pensione vedovile	53
	Art. 40	Pensione vedovile al coniuge superstite divorziato e al partner superstite di un'unione domestica registrata sciolta	54
	Art. 41	Requisiti e condizioni per la pensione vedovile al coniuge superstite divorziato e al partner superstite di un'unione domestica registrata sciolta	54
	Art. 42	Diritto alla pensione per orfani	55
	Art. 43	Ammontare della pensione per orfani	55
	Art. 44	Capitale di decesso	56
Sezione IV		Supplemento sostitutivo AVS per pensionamento di vecchiaia ⁷	
	Art. 45	Supplemento sostitutivo AVS	56
	Art. 46	Capitalizzazione delle prestazioni ⁸	57
Sezione V		Prestazione di libero passaggio	
	Art. 47	Diritto alla prestazione di libero passaggio	57
	Art. 48	Utilizzazione della prestazione di libero passaggio	58
	Art. 49	Pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio	58

³ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

⁴ Abrogato testo giusta decisione CdA IPCT del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

⁵ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.

⁶ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.

⁷ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

⁸ Abrogato da decisione CdA IPCT del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

Sezione VI	Promozione della proprietà di abitazione		
	Art. 50	Costituzione in pegno e prelievi anticipati per la promozione della proprietà di abitazione	58
Sezione VII	Conguagli della previdenza professionale in caso di divorzio ⁹		
	Art. 50a	Diritto applicabile	59
	Art. 50b	Età di pensionamento regolamentare	59
	Art. 50c	Trasferimento all'ex coniuge	59
	Art. 50d	Ricalcolo della pensione d'invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale	60
	Art. 50e	Calcolo della prestazione d'uscita se il caso di previdenza vecchiaia sopraggiunge durante la procedura di divorzio	60
	Art. 50f	Capitalizzazione in caso di conguaglio delle pensioni d'invalidità versate dopo l'età di pensionamento regolamentare o di vecchiaia	60
	Art. 50g	Trattamento di un capitale o di una rendita ricevuti per un beneficiario di pensione intera o parziale	61
TITOLO IV	Proventi dell'Istituto di previdenza		
Capitolo primo	Generalità		
	Art. 51	Proventi	61
	Art. 52	Modalità di versamento dei contributi	61
Capitolo secondo	Proventi		
	Art. 53	Contributi ordinari e straordinari	62
	Art. 54	Contributi di risanamento	62
	Art. 55	Contributo per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro	62
Capitolo terzo	Finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita AVS ¹⁰		
	Art. 56	In generale	63
	Art. 57	Ripartizione tra datori di lavoro e assicurati	63
	Art. 58	Limite soglia	63
	Art. 59	Modalità di finanziamento per i datori di lavoro	63
	Art. 60	Modalità di finanziamento per gli assicurati	64
	Art. 61	Modalità di finanziamento per gli assicurati secondo l'art. 7a ¹¹	64
Capitolo quarto	Mantenimento dei gradi di copertura iniziali		
	Art. 62	Misure di risanamento	64
	Art. 63	Informazione concernente il disavanzo	65

⁹ Introdotta da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

¹⁰ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024

¹¹ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

Capitolo quinto	Riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione ¹² Art. 63a Costituzione e scioglimento	65
TITOLO V	Disposizioni varie e transitorie	
Capitolo primo	Disposizioni varie ¹³ Art. 64 Ricalcolo dell'importo di pensione garantito al 31.12.2012 Art. 65 Obbligo dell'informazione Art. 66 Segreto medico Art. 67 Trattamento dei dati Art. 68 Rimedi giuridici Art. 69 Diritto sussidiario Art. 70 Entrata in vigore	65 66 66 66 67 67 67
Capitolo secondo	Disposizioni transitorie ¹⁴⁺¹⁵ Allegato no. 1 all'art. 12 Ammontare dell'avere di vecchiaia, espresso in % dello stipendio assicurato, raggiungibile attraverso il versamento di somme di riscatto.	67 70

¹² Introdotta da decisione CdA IPCT del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.

¹³ Nuova struttura da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

¹⁴ Nuova struttura da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

¹⁵ Nuova struttura da decisione CdA IPCT del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

del 17 ottobre 2013 (stato 1° gennaio 2024)

Richiamato l'art. 51a della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, superstiti e l'invalidità e la Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012, ritenuto che le denominazioni utilizzate si intendono al maschile e al femminile, il Consiglio di amministrazione emana il presente Regolamento di previdenza.

TITOLO I Disposizioni generali

Scopo

Art. 1

Il presente Regolamento di previdenza disciplina la copertura previdenziale del personale assicurato all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (in seguito Istituto di previdenza) e dei beneficiari di prestazioni.

Assicurati

Art. 2

¹Riservato l'art. 5 del presente Regolamento, sono assicurati all'Istituto di previdenza:

- a) i magistrati dell'Ordine giudiziario e i dipendenti dello Stato ai sensi della Lord;
- b) il personale dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino;
- c) il personale dei datori di lavoro affiliati per convenzione;
- d) le persone assicurate secondo l'art. 7a del presente Regolamento;¹⁶
- e) i beneficiari di prestazioni;
- f) i membri del Consiglio di Stato.¹⁷

²Per i membri del Consiglio di Stato valgono le disposizioni della legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato del 20 ottobre 2020.¹⁸

Affiliazione per
convenzione

Art. 3

¹Possono essere affiliati all'Istituto di previdenza tramite convenzione:

- a) le scuole private che svolgono un insegnamento nei limiti dell'obbligatorietà scolastica secondo la legge della scuola;
- b) i Comuni e altri datori di lavoro di diritto pubblico;
- c) i datori di lavoro di diritto privato e pubblica utilità, sussidiati in modo ricorrente dal Cantone in virtù di un'esplicita disposizione di legge;
- d) i dipendenti e gli indipendenti assicurati all'Istituto di previdenza di cui all'art. 24 cpv. 11 della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (Lipct);¹⁹
- e) le Società Anonime di diritto pubblico nelle quali il Cantone o gli Enti di diritto pubblico hanno una partecipazione al capitale azionario della società.

¹⁶ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

¹⁷ Introdotto da decisione CdA IPCT del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.

¹⁸ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.

¹⁹ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.

²Il Consiglio di amministrazione, in applicazione dell'art. 4 cpv. 2 Lipct è competente a stipulare le convenzioni. La disdetta può essere data da ambedue le parti per la fine di un anno civile con un preavviso di almeno 6 mesi.

³L'affiliazione del datore di lavoro all'Istituto di previdenza implica di regola l'assicurazione di tutti i salariati sottoposti obbligatoriamente alla Lipct, a meno che il datore di lavoro abbia definito preventivamente le categorie degli assicurati assoggettati ad altre Istituzioni di previdenza. Le disposizioni dell'art. 7 OPP2 sono vincolanti, ritenuto che la composizione dei gruppi deve essere sottoposta preventivamente al Consiglio di amministrazione per approvazione.

⁴In caso di disdetta o di modifica delle condizioni assicurative del datore di lavoro affiliato è applicabile il Regolamento dell'Istituto di previdenza concernente la liquidazione parziale.

Piano
assicurativo

Art. 4

L'Istituto di previdenza applica per tutti gli assicurati il piano assicurativo in primato dei contributi.²⁰

TITOLO II Assicurazione all'Istituto di previdenza

Capitolo primo Rapporto d'assicurazione

Assicurazione
obbligatoria

Art. 5

¹Sono assicurati all'Istituto di previdenza i lavoratori di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. a), b), c), d) e f) del presente Regolamento che percepiscono un salario annuo superiore ai $\frac{3}{4}$ della rendita AVS individuale massima annuale dell'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS). È riservato l'art. 4 OPP2 per persone parzialmente invalide.²¹

²In deroga al cpv. 1 non sono assicurate le persone al beneficio di una rendita intera dell'AI e che svolgono un'attività lucrativa per la loro capacità lavorativa residua.²²

Piano minimo
LPP

Art. 6

¹I seguenti salariati sottostanno all'assicurazione obbligatoria secondo il piano minimo LPP:

- a) i salariati assunti con un mandato, ma assoggettati all'AVS con un rapporto di lavoro da dipendente;
- b) i salariati assunti con un programma occupazionale o in qualità di supplenti, ritenuto che sono adempiuti i requisiti minimi previsti dalla LPP e dalle relative OPP.

²⁰ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022

²¹ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.

²² Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

Il contratto di lavoro per queste categorie di salariati deve avere carattere ininterrotto ed avere una durata superiore ai tre mesi. Il salario mensile riportato su base annua deve essere maggiore dell'importo determinato dal Consiglio Federale in applicazione della LPP. È riservato l'art. 1k OPP2.

²Per decisione del Consiglio di Stato il piano minimo LPP può essere:

- a) allestito dall'Istituto di previdenza;
- b) demandato all'Istituto collettore tramite convenzione;
- c) demandato ad un assicuratore esterno, riconosciuto in materia di previdenza professionale (LPP/OPP), tramite convenzione.

Inizio e fine
dell'assicurazione

Art. 7²³

¹L'assicurazione inizia con il rapporto d'impiego.

²L'assicurazione all'Istituto di previdenza termina:

- quando sorge il diritto a una prestazione completa di vecchiaia;
- quando sorge il diritto ad una rendita intera d'invalidità ai sensi dell'AI;
- al decesso dell'assicurato;
- quando il rapporto d'impiego è sciolto per altri motivi;
- in caso di disdetta della convenzione d'affiliazione da parte del datore di lavoro.

³Per i rischi di morte e d'invalidità il dipendente resta assicurato all'Istituto di previdenza per 30 giorni dopo lo scioglimento del rapporto d'impiego. Se egli inizia prima un nuovo rapporto d'impiego, è responsabile l'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.

⁴Fino alla fine del mese di compimento dei 20 anni, i lavoratori sono assicurati unicamente contro i rischi d'invalidità e decesso.

⁵L'assicurazione all'Istituto di previdenza è mantenuta anche se il salario diminuisce al di sotto del limite minimo di affiliazione prescritto dall'art. 5 del presente Regolamento.

^{5bis}Prima dell'età minima di pensionamento, all'assicurato attivo pienamente abile al lavoro che ne facesse esplicita richiesta scritta, viene concessa la possibilità di rinunciare all'assicurazione quando il suo salario diminuisce al di sotto del limite minimo di affiliazione in modo duraturo. In questi casi sono applicabili gli articoli 47 e 48 del presente Regolamento.

⁶Sono riservate le disposizioni dell'art. 26a LPP.

²³ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

Art. 7a²⁴

¹Se l'assicurazione termina per scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro e a quel momento ha compiuto l'età di 58 anni, l'assicurato può fare richiesta di continuare l'assicurazione.

²L'assicurato deve fare richiesta tramite il relativo formulario entro 3 mesi dallo scioglimento del rapporto di lavoro, comprovando che lo stesso è stato sciolto dal datore di lavoro.

³L'assicurato ha la facoltà di decidere, al momento della richiesta di continuazione dell'assicurazione, se vuole versare i contributi per l'assicurazione rischio invalidità e decesso o se vuole versare i contributi per l'assicurazione integrale, aumentando così l'aver di vecchiaia. Se inizialmente opta per il versamento dei contributi per l'assicurazione integrale, l'assicurato ha la possibilità, in un secondo tempo e per il futuro, di passare al versamento dei contributi per l'assicurazione rischio invalidità e decesso. Una volta optato per il versamento dei contributi per l'assicurazione rischio invalidità e decesso, non è più possibile passare all'assicurazione integrale. Se l'assicurato che gode delle garanzie secondo l'art. 24 Lipct vuole continuare l'assicurazione, è obbligato a optare per il versamento dei contributi per l'assicurazione integrale. In caso contrario, le garanzie secondo l'art. 24 Lipct decadono.

⁴Il mantenimento dell'assicurazione si basa sullo stipendio assicurato valido al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro.

⁵La prestazione di libero passaggio rimane all'Istituto di previdenza anche se l'assicurato opta per il versamento dei contributi per l'assicurazione rischio invalidità e decesso. Se l'assicurato entra a fare parte di un altro istituto di previdenza, la prestazione di libero passaggio viene versata fino all'importo dovuto per il riscatto massimo delle prestazioni presso il nuovo istituto di previdenza. In questo caso, lo stipendio assicurato viene ridotto in proporzione al capitale da trasferire e tutte le prestazioni assicurate sono ridotte in analogia ad un caso di prelievo anticipato per il finanziamento dell'abitazione primaria.

⁶L'assicurato è debitore sia dei contributi a carico dell'assicurato che quelli a carico del datore di lavoro secondo l'art. 53 cpv. 2 per l'assicurazione integrale rispettivamente secondo l'art. 53 cpv. 4 per l'assicurazione rischio invalidità e decesso. L'assicurato è anche debitore del contributo di risanamento secondo l'art. 54 cpv. 3 del presente Regolamento.

⁷L'assicurazione termina se l'assicurato:

- a) dà disdetta per iscritto con un preavviso di almeno 30 giorni per la fine del mese. Fa stato la data di ricezione della disdetta;
- b) è in ritardo con il pagamento dei contributi. L'assicurato è in ritardo se i contributi fatturati non sono saldati entro il termine di 40 giorni dopo l'emissione della fattura;
- c) raggiunge l'età ordinaria di pensionamento di 65 anni;

²⁴ Introdotto da decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

- d) ha diritto ad una pensione d'invalidità da parte dell'Istituto di previdenza. In caso di invalidità parziale, l'assicurazione termina per la parte d'invalidità e le prestazioni sono ridotte in analogia ad un caso di prelievo anticipato per il finanziamento dell'abitazione primaria;
- e) decede prima di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento;
- f) entra a fare parte di un nuovo istituto di previdenza per il quale l'Istituto di previdenza versa più dei 2/3 della sua prestazione di libero passaggio.

⁸Gli assicurati che continuano l'assicurazione sono equiparati al collettivo del datore di lavoro al quale appartenevano prima della continuazione dell'assicurazione. Rimangono di conseguenza persone legate al datore di lavoro in caso di liquidazione parziale.

⁹In deroga all'art. 21 cpv. 1 e 1^{bis} e sotto riserva delle prestazioni previdenziali da liquidare in forma di capitale secondo il presente Regolamento, se la continuazione dell'assicurazione è durata più di due anni, le prestazioni assicurate sono versate sotto forma di rendita; un'eventuale richiesta di versamento in capitale ricevuta è nulla.

¹⁰In caso di pensionamento per vecchiaia secondo l'art. 29 cpv. 2 e in deroga agli artt. 56 e 57 del presente Regolamento, il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS è interamente a carico dell'assicurato, il quale può rinunciarvi.²⁵

Congedo

Art. 8

¹In caso di congedo senza stipendio, l'assicurato è obbligato a versare il premio per l'assicurazione rischio invalidità e decesso pari al 2.2% dell'ultimo stipendio assicurato prima dell'inizio del congedo.

²Al rientro dal congedo l'assicurato può colmare la lacuna assicurativa mediante il versamento di una somma di riscatto calcolata nei limiti dell'art. 12 del presente Regolamento.

³In caso di evento assicurativo (vecchiaia, invalidità, decesso) durante il congedo, l'Istituto di previdenza garantisce all'assicurato e ai suoi superstiti le prestazioni integrali (premio rischio obbligatorio), sino all'estinzione del diritto.

Attività presso più datori di lavoro

Art. 9

¹In caso di attività presso più datori di lavoro, l'Istituto di previdenza assicura la copertura previdenziale limitatamente all'attività presso lo Stato o presso l'Ente affiliato, ritenuto che i requisiti posti dall'art. 5 del presente Regolamento siano dati.

²Può essere concesso l'esonero dal pagamento dei contributi per l'attività presso lo Stato o l'Ente affiliato a condizione che l'assicurato sia affiliato anche per questa attività presso un altro Istituto di previdenza.

²⁵ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

Riammissione

Art. 10

Chi cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Istituto di previdenza e più tardi vi rientra in virtù di questo Regolamento è considerato come nuovo assicurato ai sensi dell'art. 2.

Capitolo secondo

Definizioni

Stipendio
assicurato

Art. 11

¹Lo stipendio assicurato agli effetti della presente legge corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento, uguale ai 7/8 della rendita individuale massima AVS. In caso di attività a tempo parziale lo stipendio e la quota di coordinamento sono ridotti in misura proporzionale.

²Per stipendio annuale si intende:

- a) lo stipendio base secondo la classificazione della funzione;
- b) eventuali indennità di rincaro;
- c) eventuali aumenti di stipendio previsti dalla Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (Lstip);
- d) eventuali supplementi di stipendio a carattere permanente previsti dalla Lstip.

Negli altri casi per determinare i supplementi valgono per analogia gli stessi criteri.

³Lo stipendio minimo assicurato è pari ad 1/8 della rendita massima annuale dell'AVS.

⁴Lo stipendio massimo assicurato è stabilito in base all'art. 10 cpv. 3 Lipct.²⁶

⁵Lo stipendio assicurato e la quota di coordinamento non sono ridotti in caso di malattia o infortunio.

⁶Se un salariato è occupato per un periodo inferiore a un anno, è considerato stipendio assicurato quello che avrebbe percepito per un anno intero d'occupazione.

⁷...²⁷

Riscatto

Art. 12

¹L'assicurato può migliorare le sue prestazioni nei limiti previsti dagli art. 79b e 79c LPP e dagli art. 60a, 60b, 60c e 60d dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2).²⁸

^{1bis}Le garanzie secondo l'art. 24 cpv. 3 Lipct possono essere migliorate esclusivamente se l'importo versato è dovuto ad un rimborso di un prelievo effettuato per l'abitazione primaria, ad una quota parte della prestazione di libero passaggio o della rendita trasferita dall'ex coniuge o dall'ex partner registrato o al recupero delle prestazioni versate in caso di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.²⁹

²⁶ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019, e del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.

²⁷ Abrogato da decisione CdA IPCT del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.

²⁸ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

²⁹ Introdotto da decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021

^{1ter}Il riscatto non è ammesso se quest'ultimo proviene da un versamento volontario dell'assicurato:

- a) in caso di congedo non pagato, per la parte di stipendio assicurato in congedo non pagato;
- b) in caso di mantenimento dell'assicurazione secondo l'art. 7a del presente Regolamento versando i contributi rischio invalidità e decesso.³⁰

²Il calcolo della somma di riscatto massima avviene sulla base delle tabelle di cui all'allegato no. 1. Il pagamento della somma di riscatto da parte dell'assicurato avviene mediante versamento unico.³¹

³La somma di riscatto può essere:

- la prestazione di libero passaggio trasferita da un altro Fondo di previdenza;
- la partecipazione pattuita fra l'assicurato ed il datore di lavoro;³²
- la quota parte della prestazione di libero passaggio o della rendita trasferita dall'ex coniuge o dall'ex partner registrato (art. 22 e 22c LFLP);³³
- l'importo versato interamente dall'assicurato, compresi il rimborso dei prelievi effettuati per l'abitazione primaria (art. 30d LPP) ed il recupero delle prestazioni versate in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata (art. 22d cpv. 1 LFLP);³⁴
- un importo proveniente dalla previdenza professionale vincolata ai sensi dell'OPP3.

^{3bis}Il rimborso dei prelievi effettuati per l'abitazione primaria (art. 30d LPP) è autorizzato fino al momento del pensionamento per vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o, in ogni caso, al più tardi fino al raggiungimento dell'età di 65 anni.³⁵

⁴La somma di riscatto massimo è stabilita sulla base dell'allegato no. 1, ritenuto che la data di computo sul conto individuale dell'assicurato corrisponde alla data di accredito a favore dell'Istituto di previdenza.³⁶

^{4bis}Se l'assicurato percepisce o ha già percepito prestazioni di vecchiaia da un istituto di previdenza, queste vengono prese in considerazione per determinare la somma di riscatto massima.³⁷

⁵In deroga al cpv. 4 la somma di riscatto può superare il massimo consentito stabilito secondo l'allegato no. 1, in caso di trasferimento della prestazione di libero passaggio da altre Istituzioni di previdenza, di trasferimento di una quota di libero passaggio o di una quota di rendita nell'ambito della procedura di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata e in caso di rimborso di un prelievo effettuato nell'ambito della procedura relativa all'accesso alla proprietà.³⁸

³⁰ Introdotto da decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

³¹ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

³² Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.

³³ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

³⁴ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

³⁵ Introdotto da decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

³⁶ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

³⁷ Introdotto da giusta decisione CdA IPCT del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

³⁸ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

⁸Il pensionato per invalidità che per divorzio o per scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata subisce una riduzione delle prestazioni non ha la possibilità di riscatto secondo l'art. 22d cpv. 2 LFLP.³⁹

**Età
determinante**

Art. 13

L'età determinante per stabilire gli accrediti di vecchiaia risulta dalla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

**Accrediti di
vecchiaia**

Art. 14⁴⁰

¹Gli accrediti di vecchiaia corrispondono alle seguenti aliquote e sono computati agli assicurati per i quali vengono versati i contributi ordinari di cui all'art. 53 cpv. 2 del presente Regolamento:

Fasce di età	Accrediti di vecchiaia in % dello stipendio assicurato
dai 20 ai 34 anni	13%
dai 35 ai 44 anni	16%
dai 45 ai 54 anni	19%
dai 55 ai 65 anni	22%

²Quando un assicurato prosegue l'attività lucrativa dopo i 65 anni, senza interruzioni, presso un datore di lavoro affiliato ad IPCT, e decide, con l'accordo del datore di lavoro, di proseguire il pagamento dei contributi, si applica la percentuale prevista per la fascia d'età oltre i 55 anni.⁴¹

**Avere di
vecchiaia**

Art. 15

¹L' avere di vecchiaia si compone:

- della prestazione di libero passaggio acquisita al 31 dicembre 2012;
- degli accrediti di vecchiaia previsti dall'art. 14 del presente Regolamento;
- di eventuali apporti dopo il 31 dicembre 2012;
- dell'interesse pari almeno al minimo LPP, calcolato sull' avere di vecchiaia acquisito al 31 dicembre dell'anno precedente, riservato l'art. 62 cpv. 1 del presente Regolamento.

²I prelievi e i rimborsi eseguiti per l'accesso alla proprietà, i versamenti e i riscatti eseguiti nell'ambito della procedura di divorzio, sono presi in considerazione per stabilire l' avere di vecchiaia acquisito al momento del pensionamento.

³Il Consiglio di amministrazione, riservata la lettera d) del cpv. 1, stabilisce entro il 31 gennaio di ogni anno il tasso d'interesse riconosciuto sull' avere di vecchiaia a contare dal 1° gennaio dell'anno in corso.

³⁹ Introdotta da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

⁴⁰ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

⁴¹ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024

Tassi di
conversione**Art. 16⁴²**

¹I tassi di conversione in caso di pensionamento dai 58 anni di età ai 70 anni di età sono stabiliti in funzione dell'età e dell'anno di pensionamento in base alla seguente tabella:

Età Anni	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
58	5.21%	5.09%	4.97%	4.85%	4.73%	4.61%	4.49%	4.41%
59	5.33%	5.21%	5.09%	4.97%	4.85%	4.73%	4.61%	4.53%
60	5.45%	5.33%	5.21%	5.09%	4.97%	4.85%	4.73%	4.65%
61	5.57%	5.45%	5.33%	5.21%	5.09%	4.97%	4.85%	4.77%
62	5.69%	5.57%	5.45%	5.33%	5.21%	5.09%	4.97%	4.89%
63	5.81%	5.69%	5.57%	5.45%	5.33%	5.21%	5.09%	5.01%
64	5.93%	5.81%	5.69%	5.57%	5.45%	5.33%	5.21%	5.13%
65	6.05%	5.93%	5.81%	5.69%	5.57%	5.45%	5.33%	5.25%
66	6.23%	6.11%	5.99%	5.87%	5.75%	5.63%	5.51%	5.43%
67	6.41%	6.29%	6.17%	6.05%	5.93%	5.81%	5.69%	5.61%
68	6.59%	6.47%	6.35%	6.23%	6.11%	5.99%	5.87%	5.79%
69	6.77%	6.65%	6.53%	6.41%	6.29%	6.17%	6.05%	5.97%
70	6.95%	6.83%	6.71%	6.59%	6.47%	6.35%	6.23%	6.15%

^{1bis}L'età di pensionamento effettiva viene calcolata all'anno e al mese esatti. Non si tiene conto del tempo dal giorno di nascita al primo giorno del mese seguente. I valori intermedi sono calcolati secondo interpolazione lineare.

2...⁴³

³Il Consiglio di amministrazione, sentito il perito dell'Istituto di previdenza, adegua i tassi di conversione.

TITOLO III Prestazioni dell'Istituto di previdenza

Capitolo primo Generalità

Prestazioni
assicurate**Art. 17**

Le prestazioni dell'Istituto di previdenza sono:

- la pensione di vecchiaia;
- ...⁴⁴;
- la pensione di invalidità;
- la pensione ai superstiti;
- il supplemento sostitutivo della rendita AVS;
- la prestazione di libero passaggio;

⁴² Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

⁴³ Abrogato da decisione CdA IPCT del 26.01.2023, in vigore dal 01.01.2021.

⁴⁴ Abrogato da decisione CdA IPCT del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

- g) l'adeguamento delle pensioni al rincaro nei limiti del finanziamento previsto dall'art. 12 della Lipct;
- h) la costituzione in pegno del diritto alle prestazioni e il versamento anticipato della prestazione di libero passaggio conformemente alle norme della LPP sulla promozione della proprietà d'abitazioni;
- i) i conguagli della previdenza professionale in caso di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata⁴⁵;
- j) il capitale di decesso.

**Decorrenza
delle pensioni**

Art. 18⁴⁶

1...

²La pensione di vecchiaia ed i relativi supplementi decorrono dal primo giorno del mese successivo allo scioglimento del rapporto d'impiego, o dalla riduzione del salario in caso di pensionamento parziale. Per i docenti il pensionamento coincide con la fine dell'anno scolastico al 31 agosto.

³La pensione ai superstiti in caso di decesso di un assicurato attivo decorre dal giorno successivo al decesso dell'assicurato, ma, al più presto, dal giorno seguente la fine del diritto allo stipendio pieno.

^{3bis}La pensione ai superstiti in caso di decesso di un pensionato decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato.

⁴Il diritto alla pensione si estingue alla fine del mese in cui avviene il decesso del beneficiario.

**Decorrenza
della pensione
d'invalidità**

Art. 19

¹La pensione d'invalidità ed i relativi supplementi decorrono dalla nascita del diritto alla rendita federale d'invalidità (AI) riservato il cpv. 2.

²Il versamento delle prestazioni dell'Istituto di previdenza inizia il mese successivo alla delibera dell'Ufficio AI, ma al più presto dalla scadenza del diritto allo stipendio pieno.

³In caso di sospensione dello stipendio per decorrenza del periodo massimo di assenza per malattia o infortunio professionale e non professionale, il versamento della pensione d'invalidità decorre dal giorno successivo alla data di sospensione dello stipendio, ma al più presto dall'inizio del diritto alla rendita AI.

⁴L'Istituto di previdenza differisce il diritto alla pensione d'invalidità fino all'esaurimento del diritto allo stipendio al 100% o all'indennità giornaliera per malattia o infortunio.

⁴⁵ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

⁴⁶ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

⁵In caso di assenza per malattia professionale o di infortunio professionale ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della Legge federale sull'assicurazione militare (LAM), il versamento delle prestazioni dell'Istituto di previdenza è differito sino all'esaurimento del versamento dello stipendio al 100%.

⁶Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l'assicurato non era affiliato all'Istituto di previdenza tenuto a versargliele, l'ultimo Istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l'Istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l'Istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso.

**Pagamento
della pensione**

Art. 20⁴⁷

¹Tutte le prestazioni ricorrenti dell'Istituto di previdenza sono di regola versate mensilmente.

²L'Istituto di previdenza versa anticipatamente un dodicesimo della pensione annua di diritto entro il quinto giorno di ogni mese su un unico conto corrente postale o bancario.

³Sulle prestazioni dell'Istituto di previdenza possono essere praticate le trattenute derivanti da contributi arretrati o da pensioni versate in eccedenza.

⁴Le pensioni mensili sono arrotondate nel modo seguente: per importi uguali o superiori ai 50 centesimi, al franco superiore; per quelli inferiori ai 50 centesimi al franco inferiore.

**Liquidazione in
capitale**

Art. 21⁴⁸

¹Il beneficiario di una pensione calcolata secondo l' art. 30 del presente Regolamento può chiedere che una parte o l'intero avere di vecchiaia calcolato secondo l'art. 15 del presente Regolamento gli sia versato in forma di liquidazione in capitale. Se negli ultimi tre anni prima del pensionamento sono state versate somme di riscatto, le prestazioni risultanti non possono essere ritirate sotto forma di capitale. Rimangono riservate le disposizioni dell'art. 7a cpv. 9 del presente Regolamento e dell'art. 24 cpv. 7 della LIPCT.

In caso di liquidazione in capitale parziale, la pensione di vecchiaia e le prestazioni da essa dipendenti vengono calcolate sulla base dell'avere di vecchiaia ridotto rimanente.

^{1bis}In caso di liquidazione in capitale totale, pure il supplemento sostitutivo AVS viene capitalizzato, inclusa la parte a carico del datore di lavoro, secondo gli stessi fattori attuariali e le stesse disposizioni previste dall'art. 59 del presente Regolamento. Lo stesso principio vale in presenza di un pensionamento parziale, se viene richiesta la liquidazione in forma di capitale dell'intera parte corrispondente.

^{1ter}Non è ammessa la liquidazione parziale in capitale di quella parte di avere di vecchiaia necessaria per finanziare il supplemento sostitutivo AVS intero ai sensi dell'art. 45 del presente Regolamento, o che è necessaria a mantenere l' importo

⁴⁷ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

⁴⁸ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

della pensione rimanente al di sopra dei valori minimi ai sensi del cpv. 2 del presente articolo. Al verificarsi di queste circostanze, la richiesta viene trattata come una liquidazione in capitale totale, sia per la prestazione principale, sia per l'eventuale supplemento sostitutivo AVS.

¹^{quater}Non è ammessa alcuna liquidazione in capitale a favore di assicurati di almeno 58 anni d'età per i quali è in corso una richiesta di prestazioni dell'Al.

¹^{quinquies}La domanda di liquidazione in capitale deve essere inoltrata con un preavviso di almeno tre mesi sulla data del pensionamento. L'Istituto di previdenza si riserva di evadere positivamente anche le richieste tardive rispetto al termine indicato, ma precedenti l'elaborazione della prima pensione, riscuotendo in questo caso una partecipazione alle spese amministrative di CHF 200.-.

Se il beneficiario è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. La firma del coniuge o del partner registrato va fatta autenticare da un notaio o dal Comune di domicilio. Eventuali spese sono a carico dell'assicurato. L'Istituto di previdenza si riserva di poter richiedere altri documenti di prova.

²L'Istituto di previdenza assegna una liquidazione in capitale in luogo della pensione se quest'ultima risulta inferiore al 10% della rendita minima di vecchiaia dell'AVS, nel caso di una pensione di vecchiaia, al 6% nel caso di una pensione vedovile e al 2% nel caso di una pensione per orfani.

Questa disposizione è applicabile anche in caso di pensionamento parziale, se l'ammontare teorico della nuova rendita parziale di pensione dovesse risultare inferiore ai limiti menzionati.

³La liquidazione in capitale della pensione di vecchiaia di cui al cpv. 2 avviene mediante il versamento dell'intero ammontare dell'aver di vecchiaia calcolato secondo l'art. 15 del presente Regolamento. L'eventuale supplemento sostitutivo AVS viene calcolato come indicato al cpv. 1bis.

³^{bis}Il prelievo in forma di capitale in caso di pensionamento parziale può essere effettuato al massimo in tre fasi. I casi di capitalizzazione imposti dall'Istituto ai sensi del cpv. 2 del presente articolo non vengono computati.

⁴La liquidazione in capitale di una pensione vedovile o per orfani di cui al cpv. 2 avviene mediante il versamento del capitale di previdenza calcolato alla data dell'evento sulla base delle modalità e delle basi attuariali applicabili a quel momento.

⁵Per la parte liquidata in capitale si estinguono tutti i diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti nei confronti dell'IPCT.

Salvaguardia
delle prestazioni

Art. 22

¹Se l'avente diritto è sottoposto a tutela, le prestazioni sono versate al tutore o a persone da esso designate.

²Le prestazioni pagate a una terza persona o a un'Autorità non possono essere compensate con crediti verso l'avente diritto. Esse devono servire esclusivamente al sostentamento dell'avente diritto o delle persone a suo carico.

³A richiesta la terza persona o l'Autorità che ricevono le prestazioni devono allestire un rapporto all'Istituto di previdenza sull'impiego delle rendite.

Compensazione

Art. 23

¹Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È riservato l'art. 50 del presente Regolamento.

²Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all'Istituto di previdenza soltanto se questi si riferiscono a contributi che non sono stati dedotti dal salario.

³I negozi giuridici che contraddicono alle presenti disposizioni sono nulli.

Restituzione
delle prestazioni
ricevute
indebitamente

Art. 24

¹Se la prestazione dell'Istituto di previdenza è stata calcolata in modo errato deve essere rettificata. Gli importi versati in più o in meno sono rimborsati o versati senza interessi. È riservato l'art. 35a LPP.

²Chi intenzionalmente induce l'Istituto di previdenza a pagare prestazioni cui non ha diritto oppure incassa siffatte prestazioni in mala fede, deve rimborsare le somme indebitamente riscosse con un interesse composto del 5%. Rimane riservata l'azione penale.

Sovrassi-
curazione e
coordinamento
con altre assicu-
razioni sociali

Art. 25

¹L'Istituto di previdenza riduce o sopprime, in modo durevole o temporaneo, le prestazioni all'assicurato o ai suoi superstiti se esse, cumulate con quelle dell'AVS/AI, con eventuali versamenti sostitutivi della rendita AVS, con rendite versate dalla LAINF o dalla LAM, con le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, o con il reddito lucrativo conseguito dai beneficiari di prestazioni d'invalidità, superano il 90% del salario lordo perso.

²La rendita AVS/AI individuale o eventuali versamenti sostitutivi di quest'ultima, sono conteggiati integralmente; gli assegni per grandi invalidi e le indennità di menomazione dell'integrità e le prestazioni analoghe non sono considerate. Le pensioni dei vedovi o dei partner registrati superstiti e degli orfani sono conteggiati insieme.

³Se l'assicurazione federale per l'invalidità, l'assicurazione contro gli infortuni o quella militare rifiutano o riducono le proprie prestazioni per colpa grave dell'avente diritto, per la determinazione del cumulo delle prestazioni sono prese in considerazione le prestazioni intere.

⁴Sono riservate le disposizioni dell'art. 26a LPP.

⁵Se una pensione è divisa in seguito a divorzio o per scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, la parte assegnata all'ex coniuge o all'ex partner registrato creditore continua ad essere conteggiata per il calcolo di un'eventuale riduzione della pensione del beneficiario di prestazione.⁴⁹

Determinazione
della sovrassi-
curazione

Art. 26

¹Di regola le prestazioni secondo le Leggi federali sull'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, sull'assicurazione contro gli infortuni o sull'assicurazione militare sono preminenti.

²L'Istituto di previdenza può riesaminare in ogni momento le condizioni e l'estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante (situazione familiare, nascita, modifica o soppressione del diritto). L'avente diritto deve fornire all'Istituto di previdenza le informazioni su tutti i redditi conteggiabili.

³L'Istituto di previdenza, qualora anticipi integralmente le prestazioni statutarie, subentra nelle prestazioni garantite dall'assicurazione contro gli infortuni o dall'assicurazione militare.

⁴Le disposizioni particolari previste dall'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) sono applicabili per analogia.

⁵Lo stipendio lordo perso corrisponde all'ipotetico salario lordo al 100% che l'assicurato percepirebbe alla data dell'inizio del versamento delle prestazioni dell'Istituto di previdenza o della loro ricalcolazione, in caso di cambiamento della situazione iniziale.

⁶La riduzione delle prestazioni dovuta alla sovrassicurazione è applicata anche dopo il compimento dei 65 anni di età. In particolare, l'IPCT non compensa la riduzione delle prestazioni secondo l'art. 20 cpv. 2^{er} e 2^{quater} LAINF e l'art. 47 cpv. 1 LAM.⁵⁰

⁷Se l'AVS/AI, l'assicurazione infortuni o l'assicurazione militare riducono, revocano o rifiutano una prestazione, perché l'avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento di reintegrazione dell'AI, l'Istituto di previdenza riduce le sue prestazioni in misura corrispondente. Se per un caso specifico l'AVS/AI, l'assicurazione infortuni o l'assicurazione militare non devono prendere una decisione in merito e l'avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità volontariamente, l'Istituto di previdenza riduce le prestazioni a quelle previste secondo l'assicurazione minima LPP.⁵¹

⁴⁹ Introdotto da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

⁵⁰ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

⁵¹ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

Surrogazione

Art. 27

L'Istituto di previdenza subentra all'insorgere dell'evento e fino a concorrenza delle sue prestazioni, nei diritti dell'assicurato o dei suoi superstiti contro il terzo civilmente responsabile.

Adeguamento delle pensioni al rincarò

Art. 28

¹Le pensioni sono adeguate all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice effettivo del mese di novembre, nei limiti consentiti dall'art. 55 del presente Regolamento.

²L'adeguamento delle pensioni al rincarò è sospeso fino al momento in cui l'indice nazionale dei prezzi al consumo avrà raggiunto un aumento cumulato del 15%. Raggiunto l'aumento cumulato del 15% a partire dal valore dell'indice di novembre 2012 il Consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di adeguamento delle pensioni a partire dal 1° gennaio di ogni anno.

³Le rendite secondo l'art. 50c cpv. 1 non vengono adeguate al rincarò.⁵²

Capitolo secondo

Prestazioni

Sezione I

Pensione di vecchiaia

Procedure di pensionamento per vecchiaia

Art. 29⁵³

¹Il pensionamento ordinario avviene all'età di 65 anni sulla scorta della risoluzione governativa o comunicazione del datore di lavoro esterno relativa all'esonero dal servizio.

²Il dipendente che intende usufruire di un pensionamento parziale o totale a partire da 58 anni, è tenuto ad inoltrare richiesta all'Autorità di nomina, con copia all'Istituto di previdenza. Il pensionamento totale decorre dal primo giorno del mese successivo allo scioglimento del rapporto di lavoro, il pensionamento parziale decorre dal primo giorno del mese successivo alla riduzione del salario.

³L'assicurato ha diritto a una prestazione d'uscita anche se lascia l'istituto di previdenza a un'età compresa fra l'età minima e l'età ordinaria di pensionamento previste dal presente Regolamento.

⁴L'assicurato che riduce il grado d'occupazione dopo i 58 anni può fare richiesta di pensionamento parziale nella stessa proporzione della riduzione del salario. In assenza di comunicazioni esplicite in tal senso, nessun pensionamento parziale viene attuato e le prestazioni vengono differite fino ai 65 anni, o al più presto fino al momento di una successiva richiesta esplicita che non ha mai un effetto retroattivo.

⁵² Introdotta da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

⁵³ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

Pensione di
vecchiaia

Art. 30⁵⁴

¹La pensione di vecchiaia è calcolata sull'aver di vecchiaia acquisito al pensionamento, moltiplicato per il tasso di conversione valido a quel momento.

²Gli assicurati che, in virtù di particolari disposizioni, proseguono l'attività lucrativa dopo i 65 anni presso il precedente datore di lavoro affiliato ad IPCT, possono differire l'inizio della pensione fino alla fine di tale attività, al massimo fino a 70 anni. Sull'aver di vecchiaia decorrono gli interessi sino alla data del pensionamento effettivo.

Rimane riservato l'art. 14 cpv. 2.

³Per ogni figlio minorenni è riconosciuto un supplemento del 10% della pensione di vecchiaia. Se il figlio è in formazione o invalido ai sensi dell'AI, il supplemento è versato al massimo fino a 25 anni.

Il supplemento decade o viene sospeso se, durante la formazione, il figlio consegue un reddito mensile da attività lucrativa superiore all'importo di una rendita di vecchiaia AVS massima per un periodo di oltre due mesi.

⁴L'art. 42 cpv. 4 e 5 del presente Regolamento è applicabile per analogia.

⁵Il diritto al supplemento secondo il cpv. 3 che sussiste già al momento del promovimento di una procedura di divorzio o di una procedura di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata non viene modificato dal conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio secondo l'art. 124a del Codice civile svizzero (CC).⁵⁵

Collocamento a
riposo
anticipato

Art. 31⁵⁶

Sezione II

Pensione d'invalidità

Nozione
d'invalidità

Art. 32

¹È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

²Per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

³La legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI) e della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono determinanti.

⁵⁴ Nuovo testo da decisione CdA IPCT del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

⁵⁵ Introdotta da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

⁵⁶ Abrogata da decisione CdA IPCT del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

Base di calcolo
e diritto alla
pensione
d'invalidità

Art. 33

¹La pensione d'invalidità intera corrisponde all' avere di vecchiaia moltiplicato per il tasso di conversione secondo l'art. 16 del presente Regolamento, valido all'età di 65 anni. L' avere di vecchiaia si compone:⁵⁷

- a) dell' avere di vecchiaia acquisito al verificarsi dell' evento, calcolato secondo l'art. 15;
- b) degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino all'età di 65 anni calcolati secondo l'art. 14 del presente Regolamento;
- c) dell'interesse del 2% calcolato dal verificarsi dell' evento sino all'età di 65 anni.

²Per ogni figlio minorenne è riconosciuto un supplemento del 10% della pensione d'invalidità. Se il figlio è in formazione o invalido ai sensi dell'AI, il supplemento è versato al massimo fino a 25 anni. Il supplemento decade o viene sospeso se, durante la formazione, il figlio consegue un reddito mensile da attività lucrativa superiore all'importo di una rendita di vecchiaia AVS massima per un periodo di oltre due mesi.⁵⁸

³L'art. 42 cpv. 4 e 5 del presente Regolamento è applicabile per analogia.

⁴La pensione d'invalidità è versata sino alla fine del mese in cui l' avente diritto compie i 65 anni. A partire dal 1° giorno del mese successivo al compimento dei 65 anni viene versata la pensione di vecchiaia calcolata secondo l'art. 30 cpv. 1 del presente Regolamento.

^{4bis}Non è ammessa alcuna liquidazione in capitale della pensione di vecchiaia nel caso di assicurati che, prima dei 65 anni, erano al beneficio di una rendita intera d'invalidità. Per gli assicurati parzialmente invalidi, è ammessa la liquidazione in capitale della parte attiva.⁵⁹

⁵Il diritto al supplemento secondo il cpv. 2 che sussiste già al momento del promovimento di una procedura di divorzio o di una procedura di scioglimento giudiziale dell' unione domestica registrata non viene modificato dal conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio secondo gli artt. 124 e 124a CC.⁶⁰

Grado
d'invalidità e
ammontare
della pensione
d'invalidità

Art. 34⁶¹

¹L'IPCT basa la sua determinazione del grado d'invalidità sulla decisione dell'AI. Per i gradi d'invalidità così determinati, vi è diritto ad una pensione d'invalidità come segue:

Grado d'invalidità	Pensione d'invalidità in % di una pensione intera
Inferiore al 40%	0%
Dal 40% al 69%	corrisponde al grado d'invalidità
70% o più	100%

⁵⁷ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.

⁵⁸ Nuovo testo giusta decisione CdA del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

⁵⁹ Introdotto da decisione CdA IPCT del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

⁶⁰ Introdotto da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

⁶¹ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.

^{1bis}L'IPCT può riesaminare in qualsiasi momento il diritto ad una pensione d'invalidità. Una volta stabilita, la pensione d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa se il grado d'invalidità subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali.

2...

3...

**Soppressione
della pensione
d'invalidità**

Art. 35

¹Il pensionato per invalidità totale o parziale riconosciuto abile al lavoro che si rifiuta di riprendere il servizio, perde il diritto alla pensione a partire dalla data di soppressione della rendita AI parziale o totale.

²I diritti previdenziali dell'assicurato, posto che non abbia raggiunto il limite di pensionamento di 58 anni, sono liquidati con il riconoscimento della prestazione di libero passaggio calcolata secondo l'art. 47 del presente Regolamento.

**Reintegrazione
nell'impiego**

Art. 36

Il pensionato per invalidità che riprende il servizio in modo permanente o completo è ricollocato nella situazione che aveva nell'Istituto di previdenza al momento del pensionamento. Il diritto alla pensione cessa con la ripresa effettiva del servizio.

Sezione III **Pensione ai superstiti**

**Pensione ai
superstiti**

Art. 37

Alla morte dell'assicurato o del pensionato viene assegnata una pensione vedovile e una pensione per orfani.

**Diritto alla
pensione
vedovile**

Art. 38⁶²

¹Il coniuge superstite ha diritto a una pensione vedovile se:

- deve sopperire al mantenimento di uno o più figli; o
- il matrimonio con il defunto è durato almeno due anni; o
- riscuote una rendita intera dell'AI oppure acquista il diritto a una tale rendita entro due anni dopo il decesso del coniuge.

²Il coniuge superstite di un assicurato attivo che non adempie a nessuno dei presupposti di cui al cpv. 1 ha diritto ad un'indennità unica equivalente a tre annualità della pensione d'invalidità presunta del beneficiario primario al momento del decesso. L'ammontare delle tre annualità di pensione deve essere almeno pari al capitale di decesso di cui all'art. 44 del presente Regolamento.

^{2bis}Il coniuge superstite di un pensionato che non adempie a nessuno dei presupposti di cui al cpv. 1 ha diritto ad un'indennità unica equivalente a tre annualità della pensione versata, esclusi eventuali supplementi, al beneficiario primario al momento del decesso.

⁶² Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 08.10.2020, in vigore dal 01.01.2021.

³La pensione vedovile al coniuge superstite che passa a nuove nozze e al partner registrato superstite che passa ad una nuova unione domestica registrata viene estinta con il versamento di un'indennità unica equivalente a tre pensioni annue.

⁴Il partner registrato superstite ha gli stessi diritti del coniuge superstite.

**Ammontare
della pensione
vedovile**

Art. 39⁶³

¹In caso di decesso di un assicurato attivo, la pensione vedovile corrisponde al 60% della pensione d'invalidità calcolata secondo l'art. 33 del presente Regolamento.

²In caso di decesso di un pensionato, la pensione vedovile corrisponde:

- a) se l'assicurato percepiva una pensione di vecchiaia secondo l'art. 30 o una pensione d'invalidità temporanea secondo l'art. 33 del presente Regolamento: al 60% della pensione di vecchiaia o d'invalidità del coniuge o del partner registrato defunto;⁶⁴
- b) se l'assicurato percepiva una pensione anticipata, di vecchiaia o d'invalidità secondo le disposizioni della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato in vigore prima del 01.01.2013 o una pensione anticipata o di vecchiaia secondo l'art. 24 della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (norma transitoria): al 50% della pensione anticipata, di vecchiaia o d'invalidità del coniuge o del partner registrato defunto.

^{2bis}Alla morte di un pensionato il coniuge o il partner registrato superstite, gli orfani o orfani di padre e madre, invece della loro pensione, ricevono durante tre mesi l'intera pensione versata, escluso il supplemento sostitutivo AVS, al defunto al momento del decesso, se la stessa è superiore alla loro pensione complessiva. Per stabilire il diritto degli orfani valgono le disposizioni dell'art. 42 del presente Regolamento.

³...

⁴...

^{4bis}Le parti di rendita assegnate ad un ex coniuge o ad un ex partner registrato nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio secondo l'art. 124a CC non fanno parte della pensione di vecchiaia, invalidità o anticipata ai sensi del cpv. 2.⁶⁵

⁵...

⁶³ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 08.10.2020, in vigore dal 01.01.2021.

⁶⁴ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024

⁶⁵ Introdotto da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).
Modificato testo giusta decisione CdA del 08.10.2020, in vigore dal 01.01.2021.

Pensione vedovile al coniuge superstite divorziato e al partner superstite di un'unione domestica registrata sciolta

Art. 40

¹Il coniuge divorziato è assimilato al coniuge superstite se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se, secondo la sentenza di divorzio, il coniuge defunto era ancora tenuto a versargli una rendita secondo gli artt. 124e cpv. 1 o 126 cpv. 1 CC al momento del decesso.⁶⁶

²La pensione vedovile al coniuge divorziato viene ridotta nella misura in cui, sommata alle prestazioni AVS/AI/LAINF e LAM, supera la rendita secondo il cpv. 1 dovuta dal coniuge defunto. A tale riguardo, le prestazioni AVS/AI/LAINF e LAM sono conteggiate soltanto nella misura in cui eccedano un proprio diritto ad una rendita d'invalidità o ad una rendita di vecchiaia di queste stesse assicurazioni.⁶⁷

^{2bis}In ogni caso le prestazioni in favore dell'ex coniuge superstite non possono superare gli importi di cui all'art. 39 cpv. 2 del presente Regolamento. L'art. 39 cpv. 4^{bis} è applicabile per analogia.⁶⁸

³La pensione vedovile al coniuge divorziato si estingue nel momento in cui sarebbe scaduta la rendita secondo il cpv. 1 che era dovuta dal coniuge defunto oppure con il passaggio a nuove nozze, senza indennità.⁶⁹

⁴Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato al divorzio a condizione che l'unione domestica registrata sia durata almeno dieci anni e al momento dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata all'ex partner sia stata assegnata una rendita secondo l'art. 124e cpv. 1 CC o secondo l'art. 34 cpv. 2 e 3 della Legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata.⁷⁰

Requisiti e condizioni per la pensione vedovile al coniuge superstite divorziato e al partner superstite di un'unione domestica registrata sciolta

Art. 41

¹L'ex coniuge superstite e l'ex partner registrato superstite dell'assicurato attivo o pensionato devono comprovare direttamente all'Istituto di previdenza, entro 90 giorni dalla data del decesso dell'assicurato attivo o del pensionato, il diritto alle prestazioni, producendo la seguente documentazione:

- l'atto di famiglia o il certificato dell'unione domestica registrata;
- la sentenza di divorzio o la sentenza di scioglimento dell'unione domestica registrata;
- il documento attestante il versamento della pensione alimentare alla data del decesso dell'ex coniuge o dell'ex partner registrato;
- le decisioni inerenti il diritto alla rendita AVS/AI;
- eventuale altra documentazione necessaria su richiesta dell'Istituto di previdenza.

2...⁷¹

3...⁷²

⁶⁶ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

⁶⁷ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

⁶⁸ Introdotto da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

Modificato testo giusta decisione CdA IPCT del 08.10.2020, in vigore dal 01.01.2021.

⁶⁹ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

⁷⁰ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

⁷¹ Abrogato da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

⁷² Abrogato da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

**Diritto alla
pensione
per orfani**

Art. 42

¹Il diritto alla pensione per orfani nasce in caso di decesso del padre o della madre.

²La pensione cessa alla fine del mese in cui l'orfano compie il 18.mo anno di età. Gli orfani che sono ancora agli studi o all'apprendistato hanno comunque diritto alla pensione sino alla fine dell'apprendistato o degli studi ma al massimo sino alla fine del mese in cui compiono il 25.mo anno di età. Il supplemento decade o viene sospeso se, durante la formazione, il figlio consegue un reddito mensile da attività lucrativa superiore all'importo di una rendita di vecchiaia AVS massima per un periodo di oltre due mesi.⁷³

³L'orfano riconosciuto invalido dall'AI riceve la pensione d'orfano fino al compimento del 25.mo anno di età.

⁴Sono considerati orfani ai sensi del presente Regolamento i figli secondo l'art. 252 del Codice Civile Svizzero, nonché i figli affiliati giusta l'Ordinanza federale sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione.

⁵Per lo stesso orfano è assegnata una sola pensione così calcolata:

- a) se ambedue i coniugi o ambedue i partner registrati assicurati all'Ipct sono deceduti vale la prestazione più elevata calcolata secondo l'art. 43 cpv. 1 e 2.
- b) se uno dei coniugi o uno dei partner registrati assicurati all'Ipct è deceduto e l'altro esplica attività lucrativa vale la prestazione calcolata secondo l'art. 43 cpv. 1.
- c) se uno dei coniugi o uno dei partner registrati assicurati all'Ipct è deceduto e l'altro è al beneficio di una pensione dell'Istituto di previdenza vale la prestazione calcolata secondo l'art. 43 cpv. 1 se superiore a quella dell'art. 30 cpv. 3, art. 31 cpv. 2 o dell'art. 33 cpv. 2 del presente Regolamento.

**Ammontare
della pensione
per orfani**

Art. 43

¹Alla morte di un assicurato in attività, ogni orfano riceve una pensione uguale al 20% della pensione d'invalidità calcolata secondo l'art. 33 del presente Regolamento. La pensione per gli orfani dei pensionati è pari al 20% della pensione di vecchiaia, d'invalidità o anticipata percepita dal defunto.

^{1bis}Se al momento del decesso del beneficiario di pensione vi era già il diritto al supplemento per figli che non è stato modificato dal conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio secondo l'art. 124 o 124a CC, la pensione per orfani è calcolata sulle stesse basi.⁷⁴

²La pensione per orfani è raddoppiata se entrambi i genitori sono defunti, se i genitori sono divorziati e non hanno diritto a prestazioni oppure se la pensione vedovile del genitore superstite viene estinta.

⁷³ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

⁷⁴ Introdotta da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

**Capitale di
decesso**

Art. 44⁷⁵

¹In caso di decesso di un assicurato in servizio senza diritto a prestazioni di riveribilità di cui agli art. 37, 38, 39, 40 e 41 del presente Regolamento è assegnata una prestazione in favore dei seguenti beneficiari:

- a) al convivente non coniugato nella misura in cui l'assicurato primario abbia notificato preventivamente la convivenza, ritenuto che l'avente diritto produca la relativa documentazione scritta, e che:
 - la convivenza sia durata ininterrottamente e con domicilio civile in comune per almeno 5 anni prima del decesso; o
 - vi siano uno o più figli in comune che hanno diritto a una pensione per orfani ai sensi del presente Regolamento;
- b) in assenza di beneficiari di cui al punto a), i figli;
- c) in assenza di beneficiari di cui ai punti a) e b), i genitori;
- d) in assenza di beneficiari di cui ai punti a), b) e c), i fratelli e sorelle.

²Il capitale decesso di cui al cpv. 1 corrisponde al 50% dell'avere di vecchiaia acquisito alla fine del mese in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato primario. Questo importo è diminuito del valore attuale di eventuali pensioni per orfani di cui agli artt. 42 e 43 del presente Regolamento. Il valore attuale è calcolato secondo il tasso tecnico valido al momento del decesso, tenendo conto di un versamento fino a 25 anni e considerando il valore della pensione per orfani di diritto valido al momento del decesso.

³In caso di più beneficiari la ripartizione avviene in base al loro numero.

⁴Il convivente ai sensi del cpv. 1 lett. a) che percepisce una rendita per vedove o per vedovi o per convivente da un istituto di previdenza professionale non ha diritto al capitale di decesso.

Sezione IV

Supplemento sostitutivo AVS per pensionamento di vecchiaia

**Supplemento
sostitutivo AVS**

Art. 45⁷⁶

¹L'assicurato che passa al beneficio della pensione prima di raggiungere l'età di riferimento AVS ha diritto a un supplemento sostitutivo della rendita AVS fintanto che non raggiunge tale età di riferimento; rimane riservato il caso della liquidazione in capitale ai sensi dell'articolo 21.

^{1bis}In caso di percepimento di prestazioni dell'AI prima dell'età di riferimento AVS, il supplemento sostitutivo AVS viene ridotto dell'ammontare di tali prestazioni con effetto retroattivo al momento dell'inizio della rendita AI.

²Il supplemento sostitutivo dell'AVS completo ammonta all'80% della rendita AVS massima valida al momento del prepensionamento. Eventuali successivi aumenti

⁷⁵ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 03.09.2020, in vigore dal 01.01.2021.

⁷⁶ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

dell'importo della rendita AVS massima non vengono computati.

³Il supplemento sostitutivo dell'AVS è ridotto proporzionalmente per i dipendenti che chiedono di essere collocati a riposo con meno di 35 anni di servizio, ed è proporzionale al grado di occupazione medio degli ultimi 10 anni di servizio. Se non sono disponibili gli ultimi 10 anni di servizio, si prende in considerazione il numero di anni di servizio effettivo. Determinante per il computo degli anni di servizio è l'ultima data d'entrata in servizio effettiva o in mancanza di essa la data di entrata in servizio.

⁴Per gli assicurati entrati in servizio prima del 1° gennaio 1995, gli anni di servizio sono rivalutati nella misura di 3.5/3.

⁵Le frazioni di anno di servizio pari o superiori a 6 mesi sono computate un anno intero.

⁶...

Capitalizzazione
delle prestazioni

Art. 46⁷⁷

Sezione V

Prestazione di libero passaggio

Diritto alla
prestazione di
libero passaggio

Art. 47

¹L'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio se il rapporto d'impiego è sciolto prima del verificarsi di un evento assicurato dall'Istituto di previdenza, calcolata secondo l'art. 15 del presente Regolamento di previdenza. Rimane riservata la continuazione dell'assicurazione secondo l'art. 7a del presente Regolamento.⁷⁸

²La prestazione di libero passaggio di cui al cpv. 1 non può essere inferiore agli importi stabiliti dall'art. 17 LFLP. Sono inoltre applicabili le disposizioni della Sezione 4 LFLP e le disposizioni LPP.

³La tenuta dei conti individuali di vecchiaia avviene in conformità agli art. 15 e 16 LPP. Sono applicabili inoltre le disposizioni previste dal capitolo 1a Sezione 3 dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).

⁴Le norme previste dalla Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP) e delle relative ordinanze sono applicabili.

⁵In caso di applicazione di un tasso d'interesse ridotto o nullo sugli averi di vecchiaia ai sensi dell'art. 62 cpv. 2 del presente Regolamento, l'interesse riconosciuto sulla prestazione di libero passaggio calcolata secondo l'art. 17 LFLP è ridotto in misura corrispondente.

⁷⁷ Abrogato da decisione CdA IPCT del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

⁷⁸ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

⁶Sono riservate le disposizioni dell'art. 26a LPP.

Utilizzazione
della presta-
zione di libero
passaggio

Art. 48

¹La prestazione di libero passaggio deve essere trasferita al nuovo istituto di previdenza. Concessa la liquidazione di libero passaggio l'Istituto di previdenza è sciolto da ogni obbligo previdenziale.

²In caso di mancato trasferimento ad una nuova istituzione di previdenza, la prestazione di libero passaggio, compresi gli interessi, viene versata su un conto di libero passaggio risparmio-previdenza secondo pilastro vincolato, su indicazione dell'assicurato. È riservato il pagamento in contanti secondo le condizioni previste dall'art. 49 del presente Regolamento.

³Se l'avente diritto non fornisce istruzioni entro 6 mesi dalla data d'uscita, la prestazione di libero passaggio viene versata all'Istituto collettore (art. 4 LFLP).⁷⁹

Pagamento in
contanti della
prestazione di
libero passaggio

Art. 49

¹La prestazione di libero passaggio è pagata in contanti se l'assicurato:

- a) lascia definitivamente la Svizzera; sono riservate le disposizioni degli art. 25b, 25c, 25d, 25e e 25f LFLP;
- b) comincia un'attività lucrativa indipendente;
- c) ha diritto ad una prestazione di libero passaggio inferiore all'importo annuo del suo contributo ordinario.

²Se l'assicurato è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. La firma del coniuge o del partner registrato va fatta autenticare da un notaio o dal Comune di domicilio. Eventuali spese sono a carico dell'assicurato. L'Istituto di previdenza si riserva di poter richiedere altri documenti di prova.⁸⁰

Sezione VI Promozione della proprietà di abitazione

Costituzione in
pegno e prelievi
anticipati per
la promozione
della proprietà
di abitazioni

Art. 50

¹Il diritto alle prestazioni di previdenza o di libero passaggio può essere costituito in pegno conformemente alle norme della LPP sulla promozione della proprietà d'abitazioni fino al giorno del compimento dei 57 anni.⁸¹

²Alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla LPP, può essere effettuato il versamento anticipato di un importo pari al massimo alla prestazione di libero passaggio fino al giorno del compimento dei 57 anni.⁸²

⁷⁹ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

⁸⁰ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 26.01.2023, in vigore dal 01.01.2024. Modificato testo giusta decisione CdA IPCT del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

⁸¹ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

⁸² Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

³L'assicurato può optare alla riduzione delle prestazioni per invalidità/decesso mediante un'assicurazione rischio privata di sua scelta. La Direzione dell'Istituto di previdenza assicura l'informazione.

⁴In caso di limitata disponibilità di liquidità, il Consiglio di amministrazione può conformemente all'art. 30c cpv. 7 LPP, differire il versamento del prelievo al massimo per 6 mesi.

⁵In caso di copertura insufficiente conformemente all'art. 30f cpv. 1 LPP, il Consiglio di amministrazione può limitare nel tempo e nell'importo, finché la copertura è insufficiente, il versamento del prelievo anticipato o rifiutarlo del tutto. L'Istituto di previdenza informa l'assicurato in merito alla durata e all'entità della misura.

⁶Per gli assicurati coniugati o vincolati da un'unione domestica registrata il prelievo è ammesso solamente con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o viene negato, l'assicurato può rivolgersi al Giudice.

⁷Per l'esecuzione delle pratiche relative alle procedure di prelievo e costituzione in pegno l'Istituto di previdenza preleva una tassa a parziale copertura delle spese amministrative di CHF 200.00 per ogni singola pratica.

Sezione VII⁸³

Conguagli della previdenza professionale in caso di divorzio

Diritto applicabile

Art. 50a

¹Per il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio sono applicabili le pertinenti disposizioni del CC, del Codice di diritto processuale civile svizzero, della LPP e della LFLP e le loro Ordinanze d'esecuzione.

²Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato al divorzio.

Età di pensionamento regolamentare

Art. 50b

Nell'ambito di questa sezione, l'età di pensionamento regolamentare corrisponde all'età disciplinata all'art. 29 cpv. 1 del presente Regolamento.

Trasferimento all'ex coniuge

Art. 50c

¹L'IPCT versa all'Istituto di previdenza o di libero passaggio dell'ex coniuge la prestazione d'uscita o la rendita assegnata di cui all'art. 124a cpv. 2 CC e ricalcolata secondo l'art. 19h dell'Ordinanza sul libero passaggio (OLP) che l'assicurato rispettivamente il pensionato per vecchiaia o invalidità è tenuto a trasferire. Se le basi legali sono adempite, il versamento viene effettuato direttamente all'ex coniuge.

⁸³ Introdotta da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

²Se il nome dell'Istituto di previdenza o di libero passaggio dell'ex coniuge non è comunicato all'IPCT, quest'ultimo versa l'importo all'Istituto collettore al più presto sei mesi e al più tardi due anni dopo la scadenza prevista per quel trasferimento.

³La parte LPP degli importi secondo il cpv. 1 è calcolata proporzionalmente al rapporto tra la prestazione LPP e la prestazione regolamentare al momento del promovimento della procedura di divorzio.

Ricalcolo
della pensione
d'invalidità dopo
il conguaglio
della previdenza
professionale

Art. 50d

¹Se nell'ambito del conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio viene trasferita una parte dell'aver ipotetico del pensionato per invalidità all'ex coniuge, la pensione d'invalidità viene ridotta.

²La riduzione corrisponde all'importo di cui diminuirebbe la pensione d'invalidità se fosse calcolata deducendo dall'aver di previdenza la parte trasferita della prestazione d'uscita. La riduzione non può tuttavia superare, in rapporto alla pensione d'invalidità, la parte trasferita della prestazione d'uscita in rapporto alla prestazione d'uscita intera.

³La riduzione è calcolata secondo le disposizioni regolamentari sulle quali si basa il calcolo della pensione d'invalidità.

⁴Il momento determinante per il calcolo della riduzione è quello del promovimento della procedura di divorzio.

Calcolo della
prestazione
d'uscita se
il caso di previ-
denza vecchiaia
sopraggiunge
durante la
procedura di
divorzio

Art. 50e

¹Se durante la procedura di divorzio insorge il caso di previdenza vecchiaia e se secondo la sentenza di divorzio l'IPCT deve versare una parte della prestazione d'uscita all'ex coniuge, l'IPCT riduce la parte della prestazione d'uscita da trasferire e la pensione di vecchiaia secondo le disposizioni dell'art. 19g cpv. 1 OLP.

²Se durante la procedura di divorzio il pensionato per invalidità raggiunge l'età di pensionamento disciplinata all'art. 50b e se l'IPCT deve versare una parte della prestazione d'uscita ipotetica all'ex coniuge, l'IPCT riduce la parte della prestazione d'uscita e la pensione secondo le disposizioni dell'art. 19g cpv. 2 OLP.

Capitalizzazione
in caso
di conguaglio
delle pensioni
d'invalidità
versate dopo
l'età di pen-
sionamento
regolamentare
o di vecchiaia

Art. 50f

¹In caso di divisione di una rendita secondo l'art. 124a CC, l'IPCT può, come Istituto di previdenza del coniuge debitore, convenire con il coniuge creditore un versamento sotto forma di capitale invece del trasferimento della rendita.

²La capitalizzazione della rendita viene calcolata secondo le basi attuariali dell'IPCT al momento della crescita in giudicato della sentenza di divorzio.

³Il coniuge creditore decide, entro un anno dalla ricezione del calcolo sulla capitalizzazione della rendita dell'IPCT, se vuole optare per la liquidazione in capitale.

Trattamento di un capitale o di una rendita ricevuti per un beneficiario di pensione intera o parziale

Art. 50g

¹In caso di trasferimento all'IPCT di un capitale o di una rendita per un beneficiario di pensione d'invalidità intera prima dell'età di pensionamento secondo l'art. 50b, l'IPCT accredita l'importo sul conto individuale passivo dell'assicurato. Al momento del raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'art. 50b, questi importi, inclusi gli interessi, vengono trasformati in una pensione di vecchiaia in analogia all'art. 33 cpv. 4.

²In caso di trasferimento all'IPCT di un capitale o di una rendita per un beneficiario di pensione intera d'invalidità dopo l'età di pensionamento secondo l'art. 50b o per un beneficiario di pensione intera di vecchiaia, l'IPCT riversa l'importo in contanti al beneficiario di pensione.

³In caso di trasferimento all'IPCT di un capitale o di una rendita per un beneficiario di pensione parziale, l'IPCT accredita l'importo sul conto individuale attivo dell'assicurato.

TITOLO IV Proventi dell'Istituto di previdenza

Capitolo primo Generalità

Proventi

Art. 51

Sono proventi dell'Istituto di previdenza:

- a) i contributi ordinari degli assicurati;
- b) i contributi ordinari e straordinari dei datori di lavoro;
- c) i finanziamenti specifici per il supplemento sostitutivo della rendita AVS;
- d) i contributi di risanamento dei datori di lavoro e degli assicurati;
- e) i contributi dei datori di lavoro e degli assicurati per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro;
- f) le prestazioni di libero passaggio;
- g) i riscatti;
- h) i redditi del patrimonio;
- i) i versamenti di terzi a titolo di donazione o di legati.

Modalità di versamento dei contributi

Art. 52

¹Il Cantone, mediante i servizi centrali trattiene i contributi degli assicurati mensilmente sullo stipendio e li riversa unitamente a quelli a suo carico all'Istituto di previdenza.

²I datori di lavoro e gli assicurati esterni individuali di cui all'art. 3 cpv. 1 del presente Regolamento versano i contributi globali (assicurato e datore di lavoro) entro 30 giorni dalla data di emissione del conteggio dei contributi. In caso di ritardo nei pagamenti l'Istituto di previdenza addebita un interesse annuo del 5%.

³In caso di mancato pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro e degli assicurati esterni individuali di cui all'art. 3 cpv. 1 del presente Regolamento, entro il 31 dicembre dell'anno civile per il quale sono dovuti, il Consiglio di amministrazione può disdire la convenzione per la fine dell'anno successivo.

⁴I contributi del datore di lavoro possono essere corrisposti tramite una riserva di contributi precedentemente costituita dal datore di lavoro. Le modalità di costituzione, un'eventuale remunerazione e l'utilizzo della riserva di contributi del datore di lavoro sono regolate in una convenzione separata tra l'IPCT e il datore di lavoro.⁸⁴

Capitolo secondo Proventi

Contributi
ordinari
e straordinari

Art. 53

¹L'Istituto di previdenza preleva dagli assicurati e dai datori di lavoro i contributi necessari a finanziare le pensioni e le prestazioni previste dalla presente legge, le spese amministrative e il fondo di garanzia LPP.

²Il contributo ordinario totale è del 22.1% dello stipendio assicurato, di cui l'11.6% a carico dei datori di lavoro e il 10.5% a carico degli assicurati.

³Il contributo straordinario è del 4% degli stipendi assicurati ed è a carico dei datori di lavoro.

⁴Per gli assicurati con meno di 20 anni e per la continuazione dell'assicurazione per il rischio invalidità e decesso secondo l'art. 7a del presente Regolamento, il contributo rischio è pari al 2.2% dello stipendio assicurato. Per gli assicurati con meno di 20 anni, lo 0.9% è a carico degli assicurati e l'1.3% è a carico dei datori di lavoro.⁸⁵

Contributi di
risanamento

Art. 54

¹Il contributo di risanamento a carico del datore di lavoro corrisponde al 2% degli stipendi assicurati. Questo contributo di risanamento viene versato sino al 31 dicembre 2051.

²Le modalità di computo del contributo di risanamento a carico dello Stato sono definite secondo l'art. 11 cpv. 5 Lipct.

³Il contributo di risanamento a carico degli assicurati corrisponde all'1% dello stipendio assicurato e non viene computato sui contributi personali determinanti per il calcolo della prestazione di libero passaggio secondo l'art. 17 LFLP.

Contributo per
il finanziamento
dell'adeguamen-
to delle pensioni
al rincaro

Art. 55

¹Al raggiungimento dell'aumento cumulato del 15% dell'indice nazionale dei prezzi al consumo calcolato a partire dal novembre 2012, l'Istituto di previdenza preleva un contributo destinato a finanziare il relativo adeguamento delle pensioni.

²Il contributo massimo corrisponde al 1.5% degli stipendi assicurati ed è ripartito nella misura del 60% a carico dei datori di lavoro e del 40% a carico degli assicurati.

³È riservato l'art. 12 cpv. 4 Lipct.

⁸⁴ Introdotta da decisione CdA IPCT del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.

⁸⁵ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

Capitolo terzo
Finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita AVS

In generale

Art. 56⁸⁶

Il costo del supplemento sostitutivo della rendita AVS cui ha diritto l'assicurato ai sensi dell'art. 45 del presente Regolamento è finanziato dall'assicurato stesso e dal suo datore di lavoro al momento del pensionamento secondo gli articoli seguenti.⁸⁷

Ripartizione tra datori di lavoro e assicurati

Art. 57⁸⁸

¹La percentuale a carico del datore di lavoro, ritenuto un massimo del 100%, corrisponde al rapporto tra il 130% della rendita massima AVS annua e lo stipendio assicurato annuo dell'assicurato calcolato su un grado d'occupazione al 100% al momento del pensionamento.

²La percentuale a carico dell'assicurato corrisponde alla differenza tra il 100% e la percentuale a carico del datore di lavoro di cui al cpv. 1.

Limite soglia

Art. 58⁸⁹

Modalità di finanziamento per i datori di lavoro

Art. 59⁹⁰

¹Il finanziamento dei datori di lavoro avviene con un versamento unico all'Istituto di previdenza al verificarsi del pensionamento in base ai seguenti fattori attuariali:

Età	Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS					
	Uomini fino a 65	Donne fino a 64 nate fino 1960	Donne fino a 64 e 3 mesi nate 1961	Donne fino a 64 e 6 mesi nate 1962	Donne fino a 64 e 9 mesi nate 1963	Donne fino a 65 nate dal 1964
58	6.327	5.526	5.732	5.939	6.146	6.352
59	5.489	4.662	4.874	5.086	5.298	5.511
60	4.633	3.777	3.996	4.214	4.432	4.650
61	3.757	2.872	3.096	3.321	3.545	3.770
62	2.859	1.942	2.173	2.404	2.636	2.867
63	1.936	0.986	1.224	1.463	1.701	1.940
64	0.984	0.000	0.246	0.493	0.739	0.985
65	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

²I fattori sono interpolati linearmente secondo gli anni e i mesi esatti d'età del beneficiario al momento del pensionamento.

³I fattori attuariali sono calcolati sulla base di un tasso tecnico dell'2.00% e delle basi tecniche VZ 2020 generazionali riferite all'anno 2024.

⁸⁶ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

⁸⁷ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

⁸⁸ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

⁸⁹ Abrogato da decisione CdA IPCT del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

⁹⁰ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

⁴In caso di riduzione o soppressione del supplemento sostitutivo AVS secondo l'art. 45 cpv. ^{1bis} del presente Regolamento, gli importi necessari al suo finanziamento vengono ricalcolati di conseguenza.

Modalità di finanziamento per gli assicurati

Art. 60⁹¹

Il finanziamento degli assicurati avviene tramite riduzione dell'aver di vecchiaia in base ai fattori attuariali e alle relative disposizioni previsti dall'art. 59.

Modalità di finanziamento per gli assicurati secondo l'art. 7a

Art. 61⁹²

Gli assicurati all'Istituto di previdenza di cui all'art. 7a lettera d del presente Regolamento comunicano per iscritto, al momento dell'inoltro della domanda di pensionamento, le modalità di finanziamento del supplemento sostitutivo AVS o se intendono rinunciarvi.

Capitolo quarto

Mantenimento dei gradi di copertura iniziali

Misure di risanamento

Art. 62

¹Nel caso in cui i gradi di copertura iniziali di cui all'art. 72a cpv. 1 lett. b) LPP scendessero al di sotto del loro valore iniziale, il Consiglio di amministrazione, sentito il perito in materia di previdenza professionale, prende le misure di risanamento adeguate a riassorbire il disavanzo ai sensi dell'art. 65d LPP. Tali misure devono rispettare il principio di proporzionalità ed il principio di sussidiarietà.

²Quali provvedimenti di risanamento entrano in considerazione, in prima linea, l'applicazione di un tasso di interesse ridotto o nullo sugli averi di vecchiaia ed il riesame del piano assicurativo. Qualora queste misure non permettessero di raggiungere l'obiettivo prefissato, il Consiglio di amministrazione può adottare le seguenti ulteriori misure di risanamento:

- a) la riscossione dallo Stato del Cantone Ticino, dai datori di lavoro affiliati e dagli assicurati attivi dei contributi destinati a sanare la copertura insufficiente: il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma dei contributi degli assicurati attivi; è riservata l'approvazione del Gran Consiglio;
- b) la riscossione dai beneficiari di rendite di un contributo destinato a sanare la copertura insufficiente; tale contributo è compensato con le rendite correnti e può essere prelevato soltanto sulla parte della rendita corrente che, negli ultimi dieci anni prima dell'introduzione di questa misura, è risultata da aumenti non prescritti da disposizioni legali o regolamentari; il contributo non può essere prelevato sulle prestazioni assicurative della previdenza obbligatoria in caso di vecchiaia, morte e invalidità, mentre può essere prelevato sulle prestazioni assicurative che oltrepassano quelle della previdenza obbligatoria; l'importo delle pensioni nel momento in cui sorge il diritto alla pensione rimane in ogni caso garantito.

⁹¹ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

⁹² Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021. Modifica testo giusta decisione CdA IPCT del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

³I contributi destinati a riassorbire il disavanzo non vengono considerati nel calcolo della prestazione di libero passaggio secondo l'art. 17 LFLP, né nel calcolo del capitale di decesso di cui all'art. 44 del presente Regolamento.

Informazione
concernente il
disavanzo

Art. 63

In caso di applicazione delle misure di cui all'art. 62 del presente Regolamento, il Consiglio di amministrazione informa l'Autorità di vigilanza, lo Stato del Cantone Ticino, i datori di lavoro affiliati, gli assicurati attivi e i beneficiari di prestazioni dell'assistenza del disavanzo e delle misure adottate.

Capitolo quinto⁹³

Riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione

Costituzione e
scioglimento

Art. 63a

Fintanto che il grado di copertura dell'IPCT non raggiunge quello previsto secondo l'art. 15 cpv. 2 Lipct, il datore di lavoro può effettuare versamenti su un conto speciale a titolo di riserva di contributi del datore di lavoro gravata da rinuncia all'utilizzazione (RCDL con rinuncia all'utilizzazione) secondo l'art. 65e LPP, come pure trasferirvi fondi della riserva di contributi secondo l'art. 52 cpv. 4. Le modalità di costituzione e dello scioglimento della RCDL con rinuncia all'utilizzazione sono regolate in una convenzione separata tra l'IPCT e il datore di lavoro. La RCDL con rinuncia all'utilizzazione non matura interessi.

TITOLO V

Disposizioni varie e transitorie

Capitolo primo⁹⁴

Disposizioni varie

Ricalcolo
dell'importo
di pensione
garantito al
31.12.2012

Art. 64⁹⁵

¹In caso di ricalcolo dell'importo di pensione garantito di cui all'art. 24 cpv. 5 Lipct, a seguito di prelievi o rimborsi relativi al finanziamento dell'abitazione primaria e di versamenti o riscatti nell'ambito della procedura di divorzio, fa stato l'età dell'assicurato al verificarsi di uno di questi eventi, ritenuto che il ricalcolo avviene sullo stipendio determinante e sul grado di occupazione stabiliti al 31.12.2012.

²L'importo di pensione garantito viene ridotto o aumentato al massimo dell'importo che corrisponde al capitale prelevato o rimborsato, moltiplicato per il tasso di conversione di cui all'art. 16 del presente Regolamento valido al momento del calcolo.

⁹³ Introdotta da decisione CdA IPCT del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.

⁹⁴ Nuova struttura da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).

⁹⁵ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

Obbligo dell'informazione

Art. 65

¹L'avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi a cui è versata la prestazione devono comunicare all'Istituto di previdenza ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, nonché produrre tutti i documenti richiesti.

²Sono applicabili per analogia le norme AVS.

³In caso di libero passaggio, la cassa pensioni informa il nuovo istituto di previdenza, l'istituto di libero passaggio o la Fondazione istituto collettore, riguardo alle persone che percepiscono o hanno percepito una prestazione di vecchiaia o che percepiscono una rendita a causa di invalidità parziale, del percepimento delle prestazioni di vecchiaia e d'invalidità necessarie per:

- calcolo della possibilità di riscatto
- calcolo del salario da assicurare obbligatoriamente; e
- rispetto del numero massimo dei tre prelievi in caso di forma di capitale.⁹⁶

Segreto medico

Art. 66

¹Al momento della domanda di pensionamento d'invalidità l'assicurato, per quanto lo concerne, libera esplicitamente, i medici curanti dal loro segreto professionale verso i medici dell'Istituto di previdenza e verso il Consiglio di amministrazione.

²La consultazione da parte dell'assicurato degli atti messi a disposizione da terzi, è concessa solo previo il loro consenso.

Trattamento dei dati

Art. 67⁹⁷

¹L'Istituto di previdenza ha il diritto di trattare o far trattare dati personali, anche particolarmente sensibili, per adempiere ai propri compiti in conformità al presente Regolamento. La dichiarazione sulla protezione dei dati è disponibile sul sito web dell'Istituto.

²I dati personali necessari per l'adempimento dei loro compiti vengono trasmessi all'istituto di revisione, al perito in materia di previdenza professionale, all'eventuale società di riassicurazione ed agli eventuali attuari responsabili che operano nell'ambito degli obblighi contabili del datore di lavoro affiliato.

³Inoltre, l'Istituto di previdenza ha il diritto di ricorrere a terzi per l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Regolamento e di comunicare loro i dati personali necessari a tal fine, compresi i dati personali particolarmente sensibili.

⁴Le persone coinvolte nell'attuazione e nel controllo o nella supervisione dell'attuazione della previdenza devono in linea di principio mantenere la riservatezza nei confronti di terzi.

⁹⁶ Introdotta da giusta decisione CdA IPCT del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

⁹⁷ Introdotta da giusta decisione CdA IPCT del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

⁵Nei casi di richieste di informazioni da parte del dipendente interessato o di contestazioni, il Consiglio di amministrazione autorizza il medico fiduciario a comunicare, a suo giudizio, all'interessato o al medico curante, i contenuti del certificato o della perizia.

⁶L'Istituto di previdenza non è tenuto a produrre estratti di certificati o perizie mediche, riservate le richieste di tribunali o di autorità competenti a stabilire il diritto alle prestazioni ed il loro ammontare; in questi casi l'interessato libera esplicitamente l'Istituto di previdenza dal segreto d'ufficio.

Rimedi giuridici

Art. 68

¹Le controversie in materia di previdenza professionale tra l'Istituto di previdenza, il datore di lavoro e gli aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica.

²Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere adito mediante petizione.

³Sono applicabili le norme della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (R.L. 3.4.1.1).

**Diritto
sussidiario**

Art. 69

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, fanno stato la Legge federale sulla previdenza professionale (LPP), e le relative Ordinanze (OPP).

Entrata in vigore

Art. 70

¹Il presente Regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2013.

²Nell'ambito delle disposizioni di Legge e dello Statuto dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di modificare il presente Regolamento in qualsiasi momento.⁹⁸

Capitolo secondo⁹⁹
Disposizioni transitorie

**Disposizione
transitoria della
modifica del
19 gennaio 2017**

I coniugi divorziati e gli ex partner registrati cui è stata assegnata una rendita o una liquidazione in capitale invece di una rendita vitalizia prima dell'entrata in vigore della modifica del 19 gennaio 2017 hanno diritto alle prestazioni per i superstiti secondo il Regolamento nella sua versione vigente prima della modifica del 19 gennaio 2017.

⁹⁸ Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.

⁹⁹ Nuova struttura da decisione CdA IPCT del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017 (conguaglio in caso di divorzio e revisione LAINF).
Modificato testo giusta decisione CdA IPCT del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

Disposizioni transitorie della modifica dell'art. 34 del 17 dicembre 2021¹⁰⁰

¹Per i pensionati per invalidità il cui diritto alla pensione è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che a tale data non hanno ancora compiuto 55 anni, il diritto alla pensione precedente rimane in vigore fino al cambiamento del grado d'invalidità nel corso di una rivalutazione secondo l'art. 34 cpv. 1^{bis} del presente Regolamento. Il diritto alla pensione precedente continua a sussistere anche dopo tale revisione, a condizione che l'applicazione dell'art. 34 cpv. 1 comporti una diminuzione del diritto alla rendita precedente in caso di aumento del grado d'invalidità o un suo aumento in caso di diminuzione del grado d'invalidità.

²Per i pensionati per invalidità il cui diritto alla pensione è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che a tale data non hanno ancora compiuto 30 anni, il diritto alla pensione secondo l'art. 34 cpv. 1 è applicato al più tardi il 31 dicembre 2031. Se l'importo della pensione diminuisce rispetto all'importo precedente, viene pagato l'importo precedente fino al cambiamento del grado d'invalidità in seguito a una rivalutazione del diritto alla pensione secondo l'art. 34 cpv. 1^{bis} del presente Regolamento.

³Per i pensionati per invalidità il cui diritto alla pensione è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che a tale data non hanno ancora compiuto 55 anni, l'applicazione dell'art. 34 cpv. 1 è differita durante la prosecuzione provvisoria dell'assicurazione secondo l'art. 26a LPP.

⁴Per i pensionati per invalidità il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che a tale data hanno compiuto 55 anni, le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2021 continuano ad essere applicate.

Disposizione transitoria della modifica dell'art. 16 del 26 gennaio 2023

Per il calcolo delle pensioni anticipate o di vecchiaia che si basano sull'aver di vecchiaia al 31.12.2023 vengono applicati i tassi di conversione validi al 31.12.2023.

Disposizione transitoria della modifica dell'art. 16 del 16 novembre 2023

¹Per il calcolo delle pensioni di vecchiaia che si basano sull'aver di vecchiaia al 31.12 del 2023 e di ciascuno degli anni successivi menzionati nella tabella dei tassi di conversione, vengono applicati i tassi di conversione validi al 31.12 di tale anno.

Disposizione transitoria della modifica dell'art. 45 cpv. 1 del 16 novembre 2023

¹Nel caso di pensionamenti con diritto ad un supplemento sostitutivo AVS avvenuti prima dell'entrata in vigore delle presenti modifiche, rimangono applicabili le precedenti disposizioni relative alla durata, all'ammontare e al finanziamento di tale supplemento sostitutivo AVS che non viene ricalcolato.

¹⁰⁰ Introdotta da decisione CdA del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.

Allegato no. 1
all'art. 12¹⁰¹

Ammontare dell'avere di vecchiaia, espresso in % dello stipendio assicurato, raggiungibile attraverso il versamento di somme di riscatto.

Età LPP	Accre- diti in % salario	Numero di mesi trascorsi dall'inizio dell'anno				
		0	1	2	3	4
20	13.00%	0.00%	1.08%	2.17%	3.25%	4.33%
21	13.00%	13.00%	14.11%	15.22%	16.33%	17.43%
22	13.00%	26.30%	27.43%	28.55%	29.68%	30.80%
23	13.00%	39.80%	40.95%	42.10%	43.25%	44.40%
24	13.00%	53.60%	54.78%	55.95%	57.13%	58.30%
25	13.00%	67.70%	68.89%	70.08%	71.28%	72.47%
26	13.00%	82.00%	83.22%	84.43%	85.65%	86.87%
27	13.00%	96.60%	97.85%	99.10%	100.35%	101.60%
28	13.00%	111.60%	112.87%	114.13%	115.40%	116.67%
29	13.00%	126.80%	128.09%	129.38%	130.68%	131.97%
30	13.00%	142.30%	143.63%	144.95%	146.28%	147.60%
31	13.00%	158.20%	159.55%	160.90%	162.25%	163.60%
32	13.00%	174.40%	175.77%	177.13%	178.50%	179.87%
33	13.00%	190.80%	192.21%	193.62%	195.03%	196.43%
34	13.00%	207.70%	209.13%	210.55%	211.98%	213.40%
35	16.00%	224.80%	226.51%	228.22%	229.93%	231.63%
36	16.00%	245.30%	247.04%	248.78%	250.53%	252.27%
37	16.00%	266.20%	267.98%	269.75%	271.53%	273.30%
38	16.00%	287.50%	289.32%	291.13%	292.95%	294.77%
39	16.00%	309.30%	311.15%	313.00%	314.85%	316.70%
40	16.00%	331.50%	333.38%	335.27%	337.15%	339.03%
41	16.00%	354.10%	356.03%	357.95%	359.88%	361.80%
42	16.00%	377.20%	379.16%	381.12%	383.08%	385.03%
43	16.00%	400.70%	402.70%	404.70%	406.70%	408.70%
44	16.00%	424.70%	426.74%	428.78%	430.83%	432.87%
45	19.00%	449.20%	451.53%	453.87%	456.20%	458.53%

101 Nuovo testo giusta decisione CdA IPCT del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022

Età LPP	Accre- diti in % salario	Numero di mesi trascorsi dall'inizio dell'anno							
		5	6	7	8	9	10	11	12
20	13.00%	5.42%	6.50%	7.58%	8.67%	9.75%	10.83%	11.92%	13.00%
21	13.00%	18.54%	19.65%	20.76%	21.87%	22.98%	24.08%	25.19%	26.30%
22	13.00%	31.93%	33.05%	34.18%	35.30%	36.43%	37.55%	38.68%	39.80%
23	13.00%	45.55%	46.70%	47.85%	49.00%	50.15%	51.30%	52.45%	53.60%
24	13.00%	59.48%	60.65%	61.83%	63.00%	64.18%	65.35%	66.53%	67.70%
25	13.00%	73.66%	74.85%	76.04%	77.23%	78.43%	79.62%	80.81%	82.00%
26	13.00%	88.08%	89.30%	90.52%	91.73%	92.95%	94.17%	95.38%	96.60%
27	13.00%	102.85%	104.10%	105.35%	106.60%	107.85%	109.10%	110.35%	111.60%
28	13.00%	117.93%	119.20%	120.47%	121.73%	123.00%	124.27%	125.53%	126.80%
29	13.00%	133.26%	134.55%	135.84%	137.13%	138.43%	139.72%	141.01%	142.30%
30	13.00%	148.93%	150.25%	151.58%	152.90%	154.23%	155.55%	156.88%	158.20%
31	13.00%	164.95%	166.30%	167.65%	169.00%	170.35%	171.70%	173.05%	174.40%
32	13.00%	181.23%	182.60%	183.97%	185.33%	186.70%	188.07%	189.43%	190.80%
33	13.00%	197.84%	199.25%	200.66%	202.07%	203.48%	204.88%	206.29%	207.70%
34	13.00%	214.83%	216.25%	217.68%	219.10%	220.53%	221.95%	223.38%	224.80%
35	16.00%	233.34%	235.05%	236.76%	238.47%	240.18%	241.88%	243.59%	245.30%
36	16.00%	254.01%	255.75%	257.49%	259.23%	260.98%	262.72%	264.46%	266.20%
37	16.00%	275.08%	276.85%	278.63%	280.40%	282.18%	283.95%	285.73%	287.50%
38	16.00%	296.58%	298.40%	300.22%	302.03%	303.85%	305.67%	307.48%	309.30%
39	16.00%	318.55%	320.40%	322.25%	324.10%	325.95%	327.80%	329.65%	331.50%
40	16.00%	340.92%	342.80%	344.68%	346.57%	348.45%	350.33%	352.22%	354.10%
41	16.00%	363.73%	365.65%	367.58%	369.50%	371.43%	373.35%	375.28%	377.20%
42	16.00%	386.99%	388.95%	390.91%	392.87%	394.83%	396.78%	398.74%	400.70%
43	16.00%	410.70%	412.70%	414.70%	416.70%	418.70%	420.70%	422.70%	424.70%
44	16.00%	434.91%	436.95%	438.99%	441.03%	443.08%	445.12%	447.16%	449.20%
45	19.00%	460.87%	463.20%	465.53%	467.87%	470.20%	472.53%	474.87%	477.20%

Allegato no. 1
all'art. 12

Ammontare dell'avere di vecchiaia, espresso in % dello stipendio assicurato, raggiungibile attraverso il versamento di somme di riscatto.

Età LPP	Accre- diti in % salario	Numero di mesi trascorsi dall'inizio dell'anno				
		0	1	2	3	4
46	19.00%	477.20%	479.58%	481.97%	484.35%	486.73%
47	19.00%	505.80%	508.23%	510.65%	513.08%	515.50%
48	19.00%	534.90%	537.38%	539.85%	542.33%	544.80%
49	19.00%	564.60%	567.13%	569.65%	572.18%	574.70%
50	19.00%	594.90%	597.48%	600.05%	602.63%	605.20%
51	19.00%	625.80%	628.43%	631.05%	633.68%	636.30%
52	19.00%	657.30%	659.98%	662.65%	665.33%	668.00%
53	19.00%	689.40%	692.13%	694.87%	697.60%	700.33%
54	19.00%	722.20%	724.99%	727.78%	730.58%	733.37%
55	22.00%	755.70%	758.79%	761.88%	764.98%	768.07%
56	22.00%	792.80%	795.95%	799.10%	802.25%	805.40%
57	22.00%	830.60%	833.83%	837.05%	840.28%	843.50%
58	22.00%	869.30%	872.58%	875.85%	879.13%	882.40%
59	22.00%	908.60%	911.95%	915.30%	918.65%	922.00%
60	22.00%	948.80%	952.22%	955.63%	959.05%	962.47%
61	22.00%	989.80%	993.28%	996.77%	1000.25%	1003.73%
62	22.00%	1031.60%	1035.15%	1038.70%	1042.25%	1045.80%
63	22.00%	1074.20%	1077.83%	1081.45%	1085.08%	1088.70%
64	22.00%	1117.70%	1121.40%	1125.10%	1128.80%	1132.50%
65	22.00%	1184.70%	1188.47%	1192.23%	1196.00%	1199.77%
66	0.00%	1207.30%	1209.31%	1211.32%	1213.33%	1215.33%
67	0.00%	1231.40%	1233.46%	1235.52%	1237.58%	1239.63%
68	0.00%	1256.10%	1258.19%	1260.28%	1262.38%	1264.47%
69	0.00%	1281.20%	1283.33%	1285.47%	1287.60%	1289.73%
70	0.00%	1306.80%	1308.98%	1311.15%	1313.33%	1315.50%

Età LPP	Accre- diti in % salario	Numero di mesi trascorsi dall'inizio dell'anno							
		5	6	7	8	9	10	11	12
46	19.00%	489.12%	491.50%	493.88%	496.27%	498.65%	501.03%	503.42%	505.80%
47	19.00%	517.93%	520.35%	522.78%	525.20%	527.63%	530.05%	532.48%	534.90%
48	19.00%	547.28%	549.75%	552.23%	554.70%	557.18%	559.65%	562.13%	564.60%
49	19.00%	577.23%	579.75%	582.28%	584.80%	587.33%	589.85%	592.38%	594.90%
50	19.00%	607.78%	610.35%	612.93%	615.50%	618.08%	620.65%	623.23%	625.80%
51	19.00%	638.93%	641.55%	644.18%	646.80%	649.43%	652.05%	654.68%	657.30%
52	19.00%	670.68%	673.35%	676.03%	678.70%	681.38%	684.05%	686.73%	689.40%
53	19.00%	703.07%	705.80%	708.53%	711.27%	714.00%	716.73%	719.47%	722.20%
54	19.00%	736.16%	738.95%	741.74%	744.53%	747.33%	750.12%	752.91%	755.70%
55	22.00%	771.16%	774.25%	777.34%	780.43%	783.53%	786.62%	789.71%	792.80%
56	22.00%	808.55%	811.70%	814.85%	818.00%	821.15%	824.30%	827.45%	830.60%
57	22.00%	846.73%	849.95%	853.18%	856.40%	859.63%	862.85%	866.08%	869.30%
58	22.00%	885.68%	888.95%	892.23%	895.50%	898.78%	902.05%	905.33%	908.60%
59	22.00%	925.35%	928.70%	932.05%	935.40%	938.75%	942.10%	945.45%	948.80%
60	22.00%	965.88%	969.30%	972.72%	976.13%	979.55%	982.97%	986.38%	989.80%
61	22.00%	1007.22%	1010.70%	1014.18%	1017.67%	1021.15%	1024.63%	1028.12%	1031.60%
62	22.00%	1049.35%	1052.90%	1056.45%	1060.00%	1063.55%	1067.10%	1070.65%	1074.20%
63	22.00%	1092.33%	1095.95%	1099.58%	1103.20%	1106.83%	1110.45%	1114.08%	1117.70%
64	22.00%	1136.20%	1139.90%	1143.60%	1147.30%	1151.00%	1154.70%	1158.40%	1162.10%
65	22.00%	1203.53%	1207.30%	1188.47%	1192.23%	1196.00%	1199.77%	1203.53%	1207.30%
66	0.00%	1217.34%	1219.35%	1221.36%	1223.37%	1225.38%	1227.38%	1229.39%	1231.40%
67	0.00%	1241.69%	1243.75%	1245.81%	1247.87%	1249.93%	1251.98%	1254.04%	1256.10%
68	0.00%	1266.56%	1268.65%	1270.74%	1272.83%	1274.93%	1277.02%	1279.11%	1281.20%
69	0.00%	1291.87%	1294.00%	1296.13%	1298.27%	1300.40%	1302.53%	1304.67%	1306.80%
70	0.00%	1317.68%	1319.85%	1322.03%	1324.20%	1326.38%	1328.55%	1330.73%	1332.90%



Riassunto piano previdenziale IPCT

(stato 1° gennaio 2024)

Dal 1° gennaio 2013 il piano previdenziale dell'IPCT si basa sul principio del primato dei contributi e ha le caratteristiche principali seguenti, ritenuto che per chi al 31.12.2012 era già assicurato all'IPCT e aveva almeno 50 anni di età è stata data, tramite la specifica norma transitoria (art. 24 della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012; in seguito «norma transitoria»), la garanzia delle prestazioni di vecchiaia alle diverse scadenze di pensionamento, calcolata secondo il piano previdenziale in vigore al 31.12.2012.

Assicurazione

L'assicurazione inizia con il rapporto di lavoro e uno stipendio annuo superiore ai $\frac{3}{4}$ della rendita AVS massima. Fino al compimento dei 20 anni i collaboratori sono assicurati esclusivamente contro i rischi d'invalidità e decesso; dai 20 anni anche per la vecchiaia. Le persone al beneficio di una rendita intera dell' AI non sono assicurate neanche se mantengono una capacità lavorativa residua

Stipendio assicurato e quota di coordinamento

Lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale meno la quota di coordinamento. La quota di coordinamento varia in funzione della data d'inizio dell'assicurazione presso l'IPCT dell'assicurato:

- $\leq 31.12.1994$: $\frac{2}{3}$ rendita AVS massima;
- $\geq 01.01.1995$: $\frac{7}{8}$ rendita AVS massima.

In caso di attività a tempo parziale la quota di coordinamento è ridotta proporzionalmente.

Avere di vecchiaia

L' avere di vecchiaia corrisponde al capitale di risparmio accumulato. Esso si compone:

- della prestazione di libero passaggio acquisita al 31.12.2012 (per chi era già assicurato all'IPCT);
- degli accrediti di vecchiaia acquisiti calcolati sullo stipendio assicurato secondo la seguente tabella:

• dai 20 anni ai 34 anni	13%
• dai 35 anni ai 44 anni	16%
• dai 45 anni ai 54 anni	19%
• dai 55 anni ai 65 anni	22%
- di eventuali prelievi e apporti dopo il 31 dicembre 2012;
- degli interessi calcolati sull' avere di vecchiaia acquisito al 31 dicembre dell'anno precedente.

Prestazione di libero passaggio

La prestazione di libero passaggio corrisponde all'importo più elevato tra:

- l' avere di vecchiaia regolamentare;
- l'importo minimo secondo l'art. 17 LFLP;
- l' avere di vecchiaia obbligatorio secondo l'art. 15 LPP.

Tassi di conversione

È il coefficiente utilizzato per convertire l'avere di vecchiaia in rendita, al fine di stabilire la pensione di vecchiaia e la pensione d'invalidità. I tassi di conversione attuali (in %) sono i seguenti:

Età di pensionamento esatta	Anno del pensionamento							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
58	5.21	5.09	4.97	4.85	4.73	4.61	4.49	4.41
59	5.33	5.21	5.09	4.97	4.85	4.73	4.61	4.53
60	5.45	5.33	5.21	5.09	4.97	4.85	4.73	4.65
61	5.57	5.45	5.33	5.21	5.09	4.97	4.85	4.77
62	5.69	5.57	5.45	5.33	5.21	5.09	4.97	4.89
63	5.81	5.69	5.57	5.45	5.33	5.21	5.09	5.01
64	5.93	5.81	5.69	5.57	5.45	5.33	5.21	5.13
65	6.05	5.93	5.81	5.69	5.57	5.45	5.33	5.25
66	6.23	6.11	5.99	5.87	5.75	5.63	5.51	5.43
67	6.41	6.29	6.17	6.05	5.93	5.81	5.69	5.61
68	6.59	6.47	6.35	6.23	6.11	5.99	5.87	5.79
69	6.77	6.65	6.53	6.41	6.29	6.17	6.05	5.97
70	6.95	6.83	6.71	6.59	6.47	6.35	6.23	6.15

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia può essere chiesta a partire dalla fine del mese del compimento dei 58 anni fino a 65 anni. In caso di proseguimento dell'attività lucrativa dopo i 65 anni è possibile differire il pensionamento fino a 70 anni al massimo.

Per stabilire la pensione di vecchiaia, l'avere di vecchiaia acquisito al momento del pensionamento viene moltiplicato per il tasso di conversione corrispondente (calcolato al mese esatto per interpolazione lineare), tenendo conto del finanziamento del costo del supplemento sostitutivo AVS a carico dell'assicurato.

Per gli assicurati beneficiari della norma transitoria è comunque garantito l'importo di pensione alle diverse età di pensionamento calcolato al 31 dicembre 2012. L'assicurato ha diritto all'importo più elevato fra quello previsto dal nuovo piano previdenziale e quello garantito dalla norma transitoria.

Per ogni figlio minore o, se in formazione o in invalidità, fino ai 25 anni di età al massimo, è riconosciuto un supplemento del 10% della pensione di vecchiaia.

Al momento del pensionamento è possibile ritirare del capitale per un massimo del 100% (per il piano in primato dei contributi, 50% per i beneficiari della già citata norma transitoria).

Supplemento sostitutivo AVS

Il pensionato per vecchiaia a partire dai 58 anni ha diritto a un supplemento sostitutivo annuo fintanto che non raggiunge l'età di riferimento AVS (secondo i contenuti della riforma "AVS 21").

Per gli assicurati che beneficiano delle norme transitorie e per le donne che erano già in prepensionamento prima del 31.12.2023 l'età termine del supplemento sostitutivo

AVS è invece fissata a 64 anni.

Il supplemento sostitutivo massimo è pari all'80% della rendita AVS massima.

- Per chi beneficia della pensione di vecchiaia secondo il nuovo piano assicurativo: il supplemento sostitutivo AVS è ridotto proporzionalmente al grado di occupazione medio degli ultimi 10 anni e agli anni di servizio mancanti al raggiungimento dei 35 anni di servizio. Per gli assicurati entrati nell'IPCT prima del 01.01.1995 gli anni di servizio sono rivalutati nella misura di 35 anni su 30 anni. Il supplemento sostitutivo AVS è a carico dei datori di lavoro (mediante contributo una tantum al momento del pensionamento) e degli assicurati (mediante riduzione della rendita ordinaria di pensione) nella misura del 100%.
- Per chi beneficia della pensione di vecchiaia secondo la norma transitoria: il supplemento sostitutivo AVS è ridotto proporzionalmente al grado di occupazione medio e agli anni mancanti al raggiungimento dei 40 anni di assicurazione. Il supplemento sostitutivo AVS è a carico dell'IPCT nella misura del 25%, mentre il restante 75% è a carico dei datori di lavoro e degli assicurati.

Pensione d'invalidità

La pensione di invalidità corrisponde all'avere di vecchiaia proiettato all'età di 65 anni (la proiezione avviene utilizzando l'ultimo stipendio assicurato e un tasso di interesse sull'avere di vecchiaia del 2%) moltiplicato per il tasso di conversione valido a quell'età nell'anno dell'inizio della rendita (vedi tabella precedente).

La pensione d'invalidità è temporanea e viene versata fino al compimento dei 65 anni. Dal mese successivo il compimento dei 65 anni la pensione d'invalidità viene sostituita da una pensione di vecchiaia calcolata sull'avere di vecchiaia effettivo a 65 anni (come se l'assicurato avesse continuato l'attività con l'ultimo stipendio assicurato e tenendo conto degli interessi effettivi) moltiplicato per il tasso di conversione valido a quell'età.

Per ogni figlio minore o, se in formazione o in invalidità, fino ai 25 anni di età al massimo, vi è il diritto a un supplemento del 10% della pensione di invalidità.

Pensione vedovile

La pensione vedovile per il coniuge (o partner registrato) superstite corrisponde a:

- In caso di decesso in servizio di un assicurato: 60% della pensione d'invalidità ipotetica del defunto;
- In caso di decesso di un pensionato che percepiva una pensione calcolata secondo il presente Regolamento: 60% della pensione del defunto;
- In caso di decesso di un pensionato che percepiva una pensione calcolata secondo le disposizioni in vigore prima del 01.01.2013 o secondo la norma transitoria: 50% della pensione del defunto.

Pensione per orfani

La pensione per orfani corrisponde a:

- In caso di decesso in servizio di un assicurato: 20% della pensione d'invalidità ipotetica del defunto;
- In caso di decesso di un pensionato: 20% della pensione del defunto.

La pensione per orfani è erogata fino ai 18 anni o, se in formazione o in invalidità, fino ai 25 anni al massimo.

Capitale di decesso

In caso di decesso di un assicurato in servizio, senza diritto a prestazioni di reversibilità vedovili, è assegnato un capitale di decesso corrispondente al massimo al 50% dell'aveve di vecchiaia in favore dei seguenti beneficiari:

- a) il convivente non coniugato, se la convivenza, notificata preventivamente, è durata ininterrottamente e con domicilio civile in comune almeno 5 anni o vi sono uno o più figli in comune che hanno diritto a una pensione per orfani secondo il presente Regolamento; in sua assenza:
- b) i figli; in loro assenza:
- c) i genitori; in loro assenza:
- d) i fratelli e sorelle.

In caso di più beneficiari la ripartizione avviene in base al loro numero. Il convivente non ha diritto al capitale di decesso nel caso percepisca una rendita vedovile o per convivente da un istituto di previdenza.

Contributo degli assicurati

Il contributo totale degli assicurati è dell'11.5% dello stipendio assicurato così suddiviso:

- contributo ordinario: 10.5%
- contributo di risanamento: 1.0%

Si aggiunge inoltre la partecipazione a carico dell'assicurato del costo del supplemento sostitutivo AVS tramite riduzione vitalizia della pensione base.

Contributo dei datori di lavoro

Il contributo totale dei datori di lavoro è dell'17.6% dello stipendio assicurato così suddiviso:

- contributo ordinario: 11.6%
- contributo straordinario: 4.0%
- contributo di risanamento: 2.0%

Si aggiunge inoltre la partecipazione a carico del datore di lavoro del costo del supplemento sostitutivo AVS tramite versamento una tantum del contributo necessario.

Istituto di previdenza
del Cantone Ticino

Via C. Ghiringhelli 7
6501 Bellinzona
tel. 091 814 40 61
ipct@ti.ch
www.ipct.ch